

XVI legislatura

Disegni di legge
AA.SS. nn. 2646 e 2254
Partecipazione dell'Italia
alla formazione e
all'attuazione della
normativa e delle politiche
dell'Unione europea

maggio 2011
n. 292



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegni di legge
AA.SS. nn. 2646 e 2254
Partecipazione dell'Italia
alla formazione e
all'attuazione della
normativa e delle politiche
dell'Unione europea

maggio 2011
n. 292

a cura di: S. Marci

INDICE

1.	IL CONTENUTO DELL'A.S. 2646	13
2.	IL CONTENUTO DELL'A.S. 2254	15
3.	IL QUADRO NORMATIVO	16
3.1.	La legge Buttiglione.....	16
3.2.	L'attuazione in Senato del trattato di Lisbona, tra controllo di sussidiarietà e dialogo politico con la Commissione europea	17
3.2.1.	<i>Premessa.....</i>	17
3.2.2.	<i>La “procedura Barroso” e il controllo di sussidiarietà.....</i>	19
3.3.	Le recenti modifiche normative (legge comunitaria 2009).....	25
3.4.	Profili regolamentari: la circolare del 1° dicembre 2009 e il comitato ristretto della Giunta per il Regolamento	26
3.5.	Il ruolo delle assemblee legislative regionali.....	28
	SCHEDA DI LETTURA	31
	Articolo 1 <i>(Finalità)</i>	
	Scheda di lettura.....	33
	Articolo 2 <i>(Comitato interministeriale per gli affari europei)</i>	
	Scheda di lettura.....	35
	Articolo 3 <i>(Consultazione e informazione del Parlamento)</i>	
	Scheda di lettura.....	41
	Articolo 4 <i>(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)</i>	
	Scheda di lettura.....	45
	Articolo 5 <i>(Atti di indirizzo delle Camere)</i>	
	Scheda di lettura.....	49
	Articolo 6 <i>(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)</i>	
	Scheda di lettura.....	51

Articolo 7 <i>(Riserva di esame parlamentare)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 8 <i>(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 9 <i>(Meccanismo del freno d'emergenza)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 10 <i>(Relazioni annuali al Parlamento)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 11 <i>(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 12 <i>(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 13 <i>(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 14 <i>(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 15 <i>(Dipartimento per le politiche europee)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 16 <i>(Comitato tecnico permanente per gli affari europei)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 17 <i>(Segreteria per gli affari europei)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 18 <i>(Nuclei europei)</i>	
Scheda di lettura.....	87

Articolo 19 <i>(Esperti nazionali distaccati)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 20 <i>(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 21 <i>(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 22 <i>(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 23 <i>(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 24 <i>(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 25 <i>(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 26 <i>(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 27 <i>(Legge di delegazione europea e legge europea)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 28 <i>(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 29 <i>(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	115

Articolo 30 <i>(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	119
Articolo 31 <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 32 <i>(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione annuale)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 33 <i>(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 34 <i>(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 35 <i>(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 36 <i>(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 37 <i>(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 38 <i>(Poteri sostitutivi dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 39 <i>(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 40 <i>(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	145

Articolo 41 <i>(Aiuti di Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 42 <i>(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 43 <i>(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 44 <i>(Procedure di recupero)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 45 <i>(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 46 <i>(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 47 <i>(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 48 <i>(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 49 <i>(Parità di trattamento)</i>	
Scheda di lettura.....	169
Articolo 50 <i>(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 51 <i>(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 52 <i>(Punti di contatto europei)</i>	
Scheda di lettura.....	177

Articolo 53 <i>(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 54 <i>(Norme transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 55 <i>(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge)</i>	
Scheda di lettura.....	183
Articolo 56 <i>(Regioni a statuto speciale e province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 57 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 58 <i>(Abrogazioni e modificazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	189
TESTO A FRONTE.....	191

Premessa

L'A.S. 2646, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*", è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 25 marzo 2011, annunciato nella seduta pomeridiana del 29 marzo e assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 5 aprile 2011, con pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea) e Questioni regionali.

Esso trae origine da una serie di disegni di legge esaminati congiuntamente dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati: A.C. 2854 (Buttiglione e altri); A.C. 2862 (Stucchi e altri); A.C. 2888 (Gozi e altri); A.C. 3055 (Pescante e altri) e 3866 (Governo).

L'A.S. 2254, recante "*Nuove norme in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*" (Marinaro e altri), è stato presentato al Senato il 24 giugno 2010, annunciato nella seduta pomeridiana n. 399 del 29 giugno 2010 e assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 22 luglio 2010, con pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea) e Questioni regionali.

Il presente *dossier* reca, nella prima parte, la **sintesi** del contenuto degli AA.SS. 2646 e 2254; nella seconda parte, le **schede di lettura** relative all'A.S. 2646; nella terza parte, il **testo a fronte** fra la legge n. 11 del 2005 (cd. legge Buttiglione) e l'A.S. 2646

1. IL CONTENUTO DELL'A.S. 2646

L'A.S. 2646 abroga la legge Buttiglione (legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*") e riorganizza il materiale normativo ivi contenuto in 58 articoli, suddivisi in 9 Capi, apportandovi le modifiche necessarie ad adeguarlo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Esso contiene inoltre alcune disposizioni che non sono presenti nella legge 11/2005, ma che sono invece inserite in tutte le leggi comunitarie. Si tratta, in particolare, della disciplina per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 29); dell'individuazione dei principi e dei criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'unione europea (articolo 30); della delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di atti normativi dell'Unione europea (articolo 31).

Innovativi rispetto all'impianto della legge 11/2005 sono anche il Capo VII sul contenzioso (in particolare, l'articolo 39 sui ricorsi alla corte di giustizia dell'Unione europea) e il Capo VIII sugli aiuti di Stato (articoli da 41 a 48).

Le finalità che il disegno di legge in esame si prefigge possono essere raggruppate in tre grandi macro-aree.

In primo luogo, le modifiche proposte tengono conto dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di Lisbona, con tutte le implicazioni a livello ordinamentale che esso ha comportato, quali l'attribuzione all'Unione della personalità giuridica, la migliore definizione degli atti giuridici, l'inclusione del terzo pilastro (giustizia e affari interni) nelle materie propriamente comunitarie, o anche la sostituzione dell'Unione europea alla Comunità europea. Proprio quest'ultimo elemento ha comportato che i termini "la Comunità" o "la Comunità europea" presenti nei trattati europei pre-Lisbona dovessero essere sostituiti nei trattati post-Lisbona da "l'Unione", mentre i termini "delle Comunità europee" o "della CEE" dovessero essere sostituiti da "dell'Unione europea" e l'aggettivo "comunitario", comunque declinato, dovesse essere sostituito da "dell'Unione". Ciò determina, conseguentemente, che analoghe sostituzioni debbano essere effettuate anche nella legislazione interna.

In secondo luogo, le modifiche proposte mirano a porre mano alla cornice ordinamentale che regola la partecipazione delle Camere al procedimento legislativo europeo (nella c.d. fase ascendente del diritto dell'Unione europea) e alle novità che il trattato di Lisbona ha comportato per le stesse. Si ricorda, infatti, che l'art. 12 del trattato sull'Unione europea (post-Lisbona) prevede che i

parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:

a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;

b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità¹;

c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'art. 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli artt. 88 e 85 di detto trattato;

d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'art. 48 del trattato sull'Unione europea²;

e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'art. 49 del trattato sull'Unione europea;

f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

In terzo luogo, le modifiche proposte mirano a porre rimedio a talune criticità emerse nel corso degli anni di vigenza della legge 11/2005, soprattutto in riferimento all'eccessiva lunghezza dell'esame parlamentare della legge comunitaria, e a integrare al meglio nel sistema alcuni passaggi ordinamentali emersi nella pratica sia della fase di formazione della posizione negoziale italiana nell'ambito delle attività del Consiglio dell'Unione sia della fase di recepimento della normativa europea. Particolare rilevanza ha la sostituzione della legge comunitaria con due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea (articoli 27 e 28).

Un ampio spazio è anche dedicato al ruolo delle Regioni, sia dal punto di vista delle Giunte che delle Assemblee. Per quanto riguarda le Assemblee legislative

¹ Su tale aspetto, anche per alcuni approfondimenti quanto al periodo successivo al 1° dicembre 2009, si veda *infra*.

² A tale riguardo, un primo banco di prova si avrà con l'«*approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali*», come recita l'art. 48, par. 6, del Trattato sul funzionamento, della decisione del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, relativa all'aggiunta di un nuovo paragrafo all'art. 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione. Tale paragrafo aggiuntivo, che «*istituzionalizza*» il meccanismo di assistenza finanziaria provvisoriamente adottato per i paesi europei in crisi, prevede che «*gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità*». Il disegno di legge in esame, all'art. 8, comma 4, dispone che l'*approvazione* di cui al citato art. 48, par. 6, avvenga «*con legge*».

regionali, l'art. 6, comma 3, del disegno di legge reca una disposizione sul loro inserimento nel processo di verifica del principio di sussidiarietà, attribuito ai poteri delle Camere dal protocollo n. 2 allegato ai trattati.

2. IL CONTENUTO DELL'A.S. 2254

Al contrario dell'A.S. 2646, l'A.S. 2254 non prevede l'abrogazione dell'intera legge 11/2005, ma solo di una parte dei suoi articoli.

L'**articolo 1**, che individua le finalità del provvedimento, si differenzia dall'art. 1 della legge 11/2005 nell'elencare, accanto agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, anche le prerogative che, dalla medesima appartenenza, derivano al Parlamento.

L'**articolo 2** modifica la disciplina del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) che, analogamente a quanto previsto dall'A.S. 2646, prende il nome di CIAE. Tra i componenti del Comitato, viene inserito il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea (che nell'A.S. 2646 non partecipa a titolo personale, ma assiste il Ministro degli esteri). Si prevede che il CIAE si debba riunire almeno una volta al mese e, in ogni caso, prima di ogni seduta del Consiglio europeo e che esso assicuri il coordinamento con il Parlamento e con le Commissioni parlamentari competenti per materia. E' inoltre prevista l'istituzione, presso ciascun Ministero, di un Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, allo scopo di assicurare in via ordinaria il monitoraggio del flusso e la valutazione tecnica degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea.

L'**articolo 3** riscrive la disciplina della partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni e degli atti dell'Unione europea, illustrando, tra l'altro, i casi in cui ad una fase in Commissione deve fare seguito un passaggio in Aula.

L'**articolo 4** riscrive il meccanismo della riserva di esame parlamentare, prevedendo, analogamente a quanto fa l'A.S. 2646, che l'apposizione della riserva discenda da una decisione dei competenti organi parlamentari.

L'**articolo 5** ridisciplina la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, prevedendo, in particolare, la partecipazioni dei suddetti enti alle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione, secondo modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'**articolo 6** disciplina la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi europei, in maniera sostanzialmente analoga a quanto fa attualmente l'art. 6 della legge 11/2005.

L'**articolo 7**, nel disciplinare la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, prevede, tra l'altro, che i presidenti di Camera e Senato promuovano lo

svolgimento di appositi programmi di audizioni presso le Commissioni parlamentari competenti, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale.

L'**articolo 8** pone la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea alle dipendenza della presidenza del Consiglio dei ministri. La direzione della Rappresentanza può essere delegata al Ministro degli affari esteri, in coordinamento con il Ministro per le politiche comunitarie.

L'**articolo 9** riproduce sostanzialmente l'art. 6-*bis* della legge 11/2005, in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni.

L'**articolo 10** prevede un coinvolgimento delle Camere nella procedura di nomina dei componenti italiani nell'ambito di istituzioni ed organismi dell'Unione europea.

L'**articolo 11** ridisegna la c.d. fase discendente, abbandonando il meccanismo della delega legislativa al Governo, a vantaggio dell'operatività di un meccanismo di recepimento basato sulla ordinaria produzione legislativa del Parlamento.

L'**articolo 12** istituisce la Commissione bicamerale per la partecipazione del Parlamento alla formazione della decisione dell'Unione europea.

L'**articolo 13** disciplina il ricorso alla Corte di giustizia deliberato da una delle Camere o richiesto da una regione o provincia autonoma.

L'**articolo 14** disciplina la procedura di revisione semplificata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'**articolo 15** prevede l'abrogazione di numerosi articoli della legge 11/2005.

3. IL QUADRO NORMATIVO³

3.1. La legge Buttiglione

La legge 11/2005, di cui l'A.S. 2646 prevede l'abrogazione, aveva, a sua volta, abrogato la legge 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. legge La Pergola). La nuova disciplina della legge Buttiglione, mantenendo fermo lo schema generale, i principi ispiratori e gli strumenti di attuazione della legge 86/1989, aveva affrontato i profili relativi alla formazione del diritto comunitario (c.d. fase ascendente), al recepimento del diritto comunitario (c.d. fase discendente) e alla scansione procedurale della partecipazione di Regioni, enti locali e parti sociali al processo di integrazione dell'ordinamento interno con quello dell'Unione europea⁴.

³ Questo paragrafo è stato realizzato in collaborazione con l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

⁴ Va comunque evidenziato che il primo tentativo sistematico volto ad assicurare il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari risale alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (c.d. legge Fabbri).

Le ragioni di opportunità che avevano condotto alla riforma del 2005 erano da collegare a diverse esigenze.

In primo luogo, si era avvertita la necessità di rendere maggiormente funzionale la partecipazione italiana alla formazione del diritto comunitario e, a tale scopo, sono stati creati nuovi strumenti procedurali, per garantire non solo la partecipazione del Parlamento, ma anche delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali.

In secondo luogo, si era ritenuto importante adeguare gli strumenti normativi atti a garantire il puntuale adempimento degli obblighi comunitari, evitando che lo strumento della legge comunitaria si prestasse ad essere utilizzato come “corsia preferenziale” per la discussione di materie ultronee rispetto a quelle sue proprie, con ricadute negative quanto alla tempestività dell’adeguamento ordinamentale, e introducendo un canale legislativo per le misure “urgenti”.

In terzo luogo, era stato necessario adeguare gli istituti posti dalla legge 86/1989 alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e, quindi, regolamentare in modo differente i rapporti tra le diverse realtà istituzionali chiamate a partecipare alla definizione ed all’attuazione del diritto comunitario.

Infine, sullo sfondo, c’era stata la considerazione del processo di riforma dell’Unione europea (all’epoca incentrato sul trattato costituzionale), soprattutto per il ruolo di crescente centralità riservato ai parlamenti nazionali.

3.2. L'attuazione in Senato del trattato di Lisbona, tra controllo di sussidiarietà e dialogo politico con la Commissione europea

3.2.1. Premessa

Il processo che ha condotto all’approvazione del trattato di Lisbona è stato lungo e articolato, a partire dalla Convenzione europea, passando al trattato costituzionale, alle bocciature referendarie e al periodo di riflessione, sino al maturare delle condizioni, sotto presidenza tedesca, che hanno condotto alla sua approvazione definitiva nel corso del 2007.

Sullo sfondo, c’è stato il ruolo dei parlamenti nazionali, accresciuto con le Convenzioni e con i moduli di partenariato con il Parlamento europeo. Parallelamente al negoziato sui trattati si è, infatti, sviluppata una costante e proficua collaborazione tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo; ciò sulla falsariga della relazione Napolitano del 2002, poi seguita dalla relazione Brok del 2009.

Il versante europeo si è anche impreziosito grazie ad un ruolo sempre più rilevante di alcune forme strutturate di cooperazione parlamentare, quali ad esempio la COSAC⁵. Questa ha ricevuto un grado di attenzione maggiore rispetto alle altre forme di cooperazione parlamentare per le sue potenzialità - da taluni

⁵ Conferenza degli Organi Specializzati in Affari Comunitari.

ritenute pericolose per il processo di integrazione europea - a strutturarsi quale terza Camera legislativa, e per ciò solo potendo creare perplessità quanto alla sua effettiva utilità nel garantire una maggiore democraticità al processo decisionale europeo, già gravato da una procedura all'interno della quale la rappresentanza dei cittadini era ed è assicurata dal Parlamento europeo.

Nel diritto interno, i riflessi di questo lento ma deciso processo costituzionale in atto a livello europeo si sono fatti sentire molto rapidamente. Se nel corso degli anni '80 e '90 il grado di partecipazione dei parlamenti nazionali al processo decisionale europeo è stato molto limitato, essendo i negoziati in Consiglio di competenza del Governo, a partire dalla XIV legislatura (2001-2006), sia al Senato che alla Camera dei deputati, i parlamentari italiani hanno avuto una sensibilità maggiore per le tematiche europee che li ha condotti non solo e non tanto ad essere pienamente informati di tutti i negoziati in essere, ma anche a voler partecipare ad essi attraverso un controllo più serrato sul Governo.

Sulle cause di questo maggiore interesse ci si limita a segnalare alcuni elementi:

a. in primo luogo, l'interesse è stato suscitato dalla "chiamata" europea a partecipare a sempre più frequenti incontri interparlamentari. Il modello della Convenzione Herzog sulla Carta dei diritti e il modello della Convenzione Giscard sulla Costituzione europea hanno fornito un esempio di come costruire incontri misti per discutere di temi europei. Ad essi si sono ispirati i sempre più numerosi incontri interparlamentari.

b. In secondo luogo, l'interesse è stato suscitato dalla sempre maggiore presenza all'interno dell'informazione fornita dai media italiani di tematiche connesse strettamente alla vita dell'Unione europea: e ci si riferisce proprio al dibattito sulla Costituzione europea, ma anche al negoziato sulle prospettive finanziarie, alla politica di coesione (come noto, ricca di molte provvidenze economiche per le regioni meridionali), alle materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (mandato di arresto europeo, lotta al terrorismo, Eurojust), al tema dei cambiamenti climatici, agli allargamenti dell'Unione verso est (ex paesi del blocco sovietico, Turchia).

c. In terzo luogo, c'è stata la chiara percezione, attraverso l'esame del disegno di legge comunitaria, che gran parte della legislazione in essere a livello interno proveniva e proviene dall'Europa. Basti ricordare che il primo intervento sistematico a tutela del risparmio dopo le crisi che hanno coinvolto importanti società quotate è rinvenibile nella legge comunitaria del 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62) con il recepimento della direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, ben prima che venisse approvata, a dicembre dello stesso anno, la legge sulla tutela del risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262).

d. In quarto luogo, c'è stata la presa di coscienza generale sull'inserimento dello Stato italiano nel sistema europeo della responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, avvenuto

attraverso il meccanismo delle procedure di infrazione, le quali hanno costituito un sorta di strumento di pressione nei confronti del legislatore nazionale che ha dovuto farsene carico per evitare le pesanti sanzioni connesse al mancato rispetto del diritto dell'Unione europea.

Questa sensibilità maggiore ha determinato, soprattutto a partire dalla XV legislatura, il costante inserimento all'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni di Camera e Senato dei progetti di atti normativi dell'Unione europea o degli atti preordinati alla formulazione degli stessi.

In tal senso, al Senato ha fornito una cornice di riferimento l'art. 29, comma 2-bis, del Regolamento, secondo cui *“il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo”*.

3.2.2. La “procedura Barroso” e il controllo di sussidiarietà

Su questo schema di riferimento si innesta un elemento che fornisce una chiave interpretativa ulteriore per comprendere l'estendersi della cognizione delle Camere sui progetti di atti legislativi europei. Ci si riferisce alla c.d. "procedura Barroso" (o anche, nel gergo dell'Unione europea, "iniziativa Barroso" o procedura del "dialogo politico"). E per capire il senso vero di questa procedura, occorre fare un passo indietro al momento in cui in Francia e nei Paesi Bassi due *referendum* popolari bocciarono il trattato costituzionale, che prevedeva anch'esso alcuni poteri per i parlamenti nazionali.

Successivamente, infatti, alla mancata ratifica del trattato costituzionale e prima ancora che si cominciasse a parlare in termini concreti di quello che sarebbe divenuto il trattato di Lisbona, la Commissione europea con una comunicazione del 10 maggio 2006 (COM(2006) 211) ha deciso di trasmettere tutte le nuove proposte e i documenti di consultazione ai parlamenti nazionali, chiedendo loro di esprimere osservazioni e pareri al fine di migliorare il processo di elaborazione delle politiche comunitarie. Il Consiglio europeo del 15-16 giugno 2006, al punto 37 delle conclusioni, ha accolto con favore tale impegno della Commissione europea e ha, inoltre, invitato la stessa Commissione a prendere in debita considerazione le osservazioni dei parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Dal mese di settembre 2006 ha, quindi, avuto inizio la trasmissione delle proposte legislative e dei documenti di consultazione ai parlamenti nazionali da parte della Commissione europea, che ha messo a punto una procedura interna mediante la quale replica a eventuali commenti e osservazioni inviati dai parlamenti. Questa procedura è stata comunicata dalla Commissione europea ai

Presidenti delle Assemblee dell'Unione con due lettere, rispettivamente del 17 luglio 2006 e del 16 ottobre 2006.

L'iniziativa della Commissione europea è stata accolta con favore dal Senato. Il Presidente, infatti, con lettera del 6 ottobre 2006 ha comunicato ai presidenti delle Commissioni permanenti l'intenzione della Commissione europea di procedere alla trasmissione diretta dei documenti alle Camere ed ha contestualmente precisato che: 1) i suddetti documenti, una volta annunciati in Assemblea, si intenderanno trasmessi ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Regolamento; 2) potrà essere attivata dalle Commissioni che intendessero esprimere il proprio avviso sui medesimi atti, la procedura di deferimento ai sensi dell'art. 144, commi 1 e 6, del Regolamento. Ciò sulla falsariga di quanto già comunicato ai medesimi Presidenti di Commissione con lettera del 28 giugno 2006, relativa ai documenti preparatori della legislazione europea trasmessi dal Governo ai sensi della legge 11/2005. La scelta del Presidente del Senato è stata, quindi, quella di innestare la c.d. "procedura Barroso" nel quadro della procedura parlamentare prevista per la formulazione di atti di indirizzo al Governo nella fase ascendente, disciplinata appunto dall'art. 144 del Regolamento.

Il fatto che i parlamenti nazionali siano stati chiamati dal presidente della Commissione europea ad interloquire direttamente con essa nella definizione delle politiche dell'Unione europea ha determinato un forte incentivo all'esame degli atti europei. Con questa procedura, l'esecutivo dell'Unione europea ha chiesto ai parlamenti nazionali di rivolgergli proposte, suggerimenti, indirizzi. E ha assunto l'impegno non solo di dare seguito a eventuali commenti e osservazioni inviati dai parlamenti sulle singole proposte, ma anche di replicare per iscritto agli stessi. In questo dialogo, inoltre, i parlamenti nazionali possono anche prescindere dal coordinamento con i loro "governi nazionali" e relazionarsi direttamente con la Commissione europea.

Il dialogo politico è oggetto di una relazione annuale da parte della Commissione europea con cui si illustrano le azioni intraprese e i risultati raggiunti.

La relazione del 2009 - che ovviamente non ha tenuto conto se non in minima parte del trattato di Lisbona, entrato in vigore solamente il 1° dicembre -, è stata oggetto di un esame approfondito in Senato, sia in Commissione Politiche dell'Unione europea sia in Assemblea, ove il 12 ottobre 2010 è stata approvata una risoluzione che, oltre a fornire dei numeri rilevanti, ha effettuato importanti affermazioni politiche. Per quanto riguarda i numeri, la risoluzione, nel constatare come i parlamenti nazionali abbiano trasmesso 250 pareri alla Commissione europea nel 2009⁶, con un incremento del 25% rispetto ai dati del

⁶ La Commissione europea qualifica i documenti ricevuti dai parlamenti nazionali come *opinions*. Il Senato trasmette, invece, solo atti in forma di risoluzione, così evidenziando il dato politico (su cui *infra*)

2008, ha sottolineato il ruolo del Senato, che in tale procedura ha trasmesso ben 17 atti, collocandosi al quarto posto della graduatoria europea⁷. Sommando ai 17 pareri del Senato i 9 trasmessi dalla Camera dei deputati, il Parlamento italiano nel suo complesso, con 26 pareri, si è collocato al terzo posto tra i 27 Parlamenti dell'Unione, superato solo dall'Assemblea portoghese (47 pareri) e dalle due Camere della Repubblica ceca (27 pareri il Senato e 1 parere la Camera). Un elemento significativo risulta dall'esame comparato dei 250 pareri trasmessi dai parlamenti nazionali. Questi risultano insistere su 139 documenti della Commissione europea, dei quali soltanto 10 sono stati oggetto di commenti da almeno quattro assemblee. Tale soglia è stata ritenuta significativa secondo le valutazioni della Commissione, ma è ben lontana da quella prevista dal trattato di Lisbona per l'operatività del meccanismo di blocco della procedura legislativa europea (rispettivamente 1/3 o 1/4 dei voti spettanti ai parlamenti nazionali). Per quanto riguarda le valutazioni politiche, nella risoluzione si condivide la posizione della Commissione europea secondo la quale il meccanismo di controllo della sussidiarietà e il dialogo politico costituiscono due facce della stessa medaglia, poiché *“il principio di sussidiarietà è parte di una relazione politica più estesa tra la Commissione e i parlamenti nazionali”*. Anche per questo in Senato si è deciso di non seguire l'impostazione, pure formulata da alcuni parlamenti nazionali, secondo la quale sulle proposte trasmesse ai sensi dei protocolli di Lisbona ci si dovrebbe esprimere solo nel caso in cui dall'esame risulti una motivata eccezione di sussidiarietà, e di preferire, anche perché più in linea con il dialogo “politico” avviato con la Commissione europea, una pronuncia su tutte le proposte, con pareri inclusivi anche di osservazioni sul merito.

Per quanto riguarda i dati del 2010, si è in attesa della relazione della Commissione europea per il 2010 (quella per il 2009 è stata adottata il 2 giugno 2010). Da quanto risulta in base a documenti ufficiosi della Commissione europea, si può comunque affermare che - nel corso del 2010 - il numero totale di pareri trasmessi dai parlamenti nazionali alla Commissione europea è stato di 386, con un incremento del 54% rispetto ai dati del 2009 e addirittura del 93% rispetto ai dati del 2008. Questi 386 pareri sono relativi a circa 100 documenti della Commissione europea, sia di carattere legislativo che di carattere non legislativo.

Ovviamente, l'incremento del numero dei pareri dei parlamenti nazionali è collegato all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e del suo meccanismo di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

costituito dalla sostanziale “fusione” delle varie procedure utilizzate per l'esame degli atti nella c.d. fase ascendente, ossia: 1) la procedura del dialogo politico; 2) la procedura di verifica del principio di sussidiarietà; 3) la procedura di indirizzo al Governo.

⁷ Le risoluzioni del Senato del 2009, insieme con le repliche o commenti della Commissione europea e altri documenti rilevanti sono racchiusi nel *dossier* su Il dialogo politico tra il Senato e la Commissione europea nel 2009, a cura dell'Ufficio rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, predisposto in occasione del dibattito in Assemblea del 12 ottobre 2010.

Molti pareri resi dai parlamenti sono stati, infatti, dei “pareri motivati” ai sensi dell’art. 6 del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ossia dei pareri volti ad esporre le ragioni per le quali si ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Tra essi, si segnala anche un parere motivato reso dalla Commissione agricoltura del Senato l’8 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’importazione nell’Unione europea di prodotti della pesca originari della Groenlandia.

I progetti di atti legislativi oggetto di maggiore attenzione da parte dei parlamenti nazionali sono stati la proposta di direttiva sui lavoratori stagionali (COM(2010) 379) con 17 pareri, la proposta di direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (COM(2010) 368) con 11 pareri, la proposta sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM(2010) 537) con 8 pareri, il libro verde sull’iniziativa dei cittadini (COM(2009) 622), la proposta su Frontex (COM(2010) 61), la proposta sulle norme comuni di sostegno diretto agli agricoltori (COM(2010) 539) e la proposta sulla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione (COM(2010) 486), queste ultime tutte con 7 pareri.

Volendo fornire qualche numero più preciso sull’attività svolta nel corso del 2010 in Senato, si può evidenziare che sono state approvate in via definitiva e trasmesse alla Commissione europea 72 risoluzioni, di cui 16 secondo la procedura del dialogo politico e 56 secondo il meccanismo di verifica del principio di sussidiarietà. Nei 16 atti trasmessi ai sensi del dialogo politico sono conteggiati anche 9 documenti riferiti ad atti assegnati negli anni precedenti, mentre per quanto riguarda il tema dell’iniziativa dei cittadini - oggetto prima di un libro verde della Commissione europea e poi di una proposta di regolamento, entrambi esaminati dal Senato - si è tenuto conto dell’unica risoluzione approvata. I 56 atti trasmessi ai sensi del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità si riferiscono invece a 60 documenti europei, in quanto le proposte in materia di *governance* economica esaminate dal Senato sono state 5, mentre la risoluzione inviata è una sola cumulativa. Sempre nel corso del 2010, sono stati assegnati ai sensi della procedura del dialogo politico 9 atti, mentre ben 85 sono stati assegnati ai sensi del protocollo sulla sussidiarietà⁸. La Commissione europea, dal canto suo, ha trasmesso 13 risposte

⁸ In questi 85 atti sono ricomprese anche alcune proposte presentate dal Consiglio. Si tratta delle tre proposte di direttiva - presentate su iniziativa di alcuni Stati membri - sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, sull’ordine di protezione europeo e sull’ordine europeo di indagine penale. Si ricorda, infatti, che per “progetto di atto legislativo” - che identifica l’atto da sottoporre al controllo di sussidiarietà - l’art. 3 del protocollo n. 2 intende non solo “la proposta della Commissione”, ma anche “l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo”. I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per

scritte alle risoluzioni del Senato su atti ricadenti nel dialogo politico e 12 su atti sottoposti al controllo di sussidiarietà.

Va notato, rispetto al 2009, il sensibile incremento dell'attività del Senato nell'esame degli atti preparatori della legislazione europea, anche se l'incremento si inserisce in una cornice di più ampia partecipazione di tutti i parlamenti nazionali alla discussione delle questioni europee.

Le ragioni della partecipazione particolarmente attiva del Senato sono peraltro anche ravvisabili nelle modalità concrete di esame di tali atti che il Senato si è dato nel corso di questi anni di "procedura Barroso" e di inizio dell'attività di esame parlamentare consentito dal trattato di Lisbona.

La prassi seguita negli ultimi anni dalla Commissione Politiche dell'Unione europea - e anche talvolta da altre Commissioni - si è consolidata nel senso che gli atti adottati contengono sempre, oltre a valutazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, anche osservazioni sul merito della proposta. In tal modo, l'esame che gli organi parlamentari del Senato conducono sullo stesso atto della Commissione è un esame completo e approfondito che può dar luogo a valutazioni separate in riferimento ai singoli aspetti considerati.

Questa impostazione è stata avallata anche dalla lettera del Presidente del Senato del 1° dicembre 2009, con cui sono state dettate le prime istruzioni alle Commissioni a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Con tale lettera, il Presidente del Senato ha delineato, su base sperimentale, una procedura parlamentare idonea a consentire, in base alle ordinarie previsioni del Regolamento del Senato, e nella specie in base all'art. 144, l'esercizio del controllo di sussidiarietà, che sarebbe divenuto operativo da subito.

Nella specie gli elementi fondamentali della lettera del Presidente sono stati sostanzialmente tre.

Innanzitutto, si è estesa al controllo di sussidiarietà la procedura parlamentare prevista nell'ambito della c.d. "procedura Barroso". Come si è già detto, tale ultima procedura aveva esteso, a sua volta, al dialogo con la Commissione europea l'applicabilità dell'art. 144 del Regolamento del Senato, dedicato alla formulazione di indirizzi al Governo.

In secondo luogo, ed in considerazione del ristretto termine di otto settimane previsto dal Trattato per esprimere la posizione del Senato, si è prevista l'assegnazione diretta alle Commissioni degli atti sottoposti al controllo di sussidiarietà, con l'indicazione di termini finali sia per la Commissione competente in via primaria che per quelle consultive. Restava fermo il disposto dell'art. 144, comma 5, del Regolamento del Senato - poi sovente utilizzato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea - attraverso il quale la Commissione consultata poteva sostituirsi alla Commissione competente in via primaria in caso di sua inerzia.

gli investimenti, sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio (art. 4, terzo comma, del protocollo n. 2).

In terzo luogo, si è consentito alle Commissioni di inviare gli atti conclusivi della procedura alle istituzioni europee anche una volta decorso il termine delle otto settimane, permettendo così il riespandersi della c.d. "procedura Barroso", provvisoriamente compressa dalla procedura di controllo di sussidiarietà.

Emerge, quindi, chiaramente come la procedura di controllo del principio di sussidiarietà, la procedura di dialogo politico e la procedura tradizionale di indirizzo al Governo coesistano all'interno del medesimo esame parlamentare da parte delle Commissioni del Senato. Ciò consente loro di essere - *pro parte* - competenti per l'esame del principio di sussidiarietà, a differenza invece del modello prefigurato dalla Giunta del Regolamento della Camera che ha individuato la sola XIV Commissione per l'esercizio di tale verifica. In tal modo, tutte le Commissioni del Senato sono state messe in condizione di poter esprimere la propria opinione sulle proposte legislative europee, preservando tuttavia il ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea, che in caso di inerzia delle Commissioni di merito ben può, anche per la sua composizione integrata, sostituirsi alle stesse con il voto ai sensi dell'art. 144, comma 5, del regolamento.

Ma, ancor di più, l'impostazione del Senato è pienamente coerente con quanto si trova enunciato nella relazione della Commissione europea del 2009 prima citata, in cui si afferma che il dialogo con i parlamenti nazionali dovrà consentire di avere uno scambio di vedute "*che non si limiti alle proposte legislative e che vada ben oltre la questione della sussidiarietà*". Del resto, un tale approccio permette al Senato di avere: 1) un'interlocuzione preliminare con le istituzioni dell'Unione, per rappresentare un eventuale eccesso di potere legislativo, mediante l'attivazione del controllo di sussidiarietà nel periodo delle otto settimane previsto dai trattati (procedura di controllo della sussidiarietà); 2) un'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione, svincolata ma non esclusa dal termine di otto settimane previsto per l'esame di sussidiarietà, per rappresentare i punti politici fondamentali, di cui le istituzioni europee potranno tenere conto nella definizione delle politiche (dialogo politico della "procedura Barroso"); 3) da ultimo, un'interlocuzione con il proprio Governo, in maniera tale da creare un raccordo funzionale sulle posizioni espresse (indirizzo al Governo).

Sempre in base a quanto risulta da documenti ufficiosi, infine, nel corso del 2011 (sino al mese di marzo), la Commissione europea ha già ricevuto 150 pareri (sia relativi a proposte legislative che non) da parte dei parlamenti nazionali. Mentre, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona sino al mese di marzo 2011, la Commissione ha nel complesso trasmesso ai parlamenti nazionali 88 progetti di atti legislativi soggetti al controllo di sussidiarietà e ricevuto su questi 273 pareri. Di questi pareri, 42 (riferiti a 17 differenti documenti della Commissione) sono stati negativi e, quindi, nel lessico europeo "pareri motivati". Solo tre proposte hanno ricevuto 5 o più "pareri motivati": si tratta della proposta di direttiva sui lavoratori stagionali (COM(2010) 379) con 8 pareri, della proposta

di direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (COM(2010) 368) con 5 pareri e della proposta sulla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (COM(2010) 486), con 5 pareri.

Il Senato ha adottato un solo "parere motivato" sulla proposta relativa all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca originari della Groenlandia; mentre la Camera dei deputati non ha adottato alcun parere negativo.

3.3. Le recenti modifiche normative (legge comunitaria 2009)

Un passaggio successivo dell'analisi del ruolo del Senato nella trattazione delle questioni europee deve passare anche dalla valutazione delle disposizioni introdotte dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che ha novellato la legge 11/2005 al fine di permettere una più efficace sinergia tra l'azione del Parlamento e l'azione del Governo nella trattazione delle questioni europee, soprattutto nella c.d. fase ascendente. Tali disposizioni, con lievi modificazioni lessicali, sono state incluse nel progetto di legge del Governo A.C. 3866 presentato alla Camera, ora rifluite nell'A.S. 2646.

Una prima, importante, modifica riguarda la partecipazione delle Camere alla verifica del principio di sussidiarietà. Con l'art. 9 della legge comunitaria 2009 è stato introdotto un nuovo art. 4-*quater* alla legge 11/2005 con cui si è previsto che il Governo fornisca alle Camere, in tempo utile per l'esame parlamentare delle proposte ricadenti nell'ambito della verifica del principio di sussidiarietà, tutta una serie di informazioni e di valutazioni che possano agevolare l'istruttoria legislativa. Tali informazioni e valutazioni comprendono l'impatto sull'ordinamento interno, *“anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali”*, l'evidenziazione dei punti rilevanti del progetto legislativo e una tavola di concordanza con le eventuali disposizioni del diritto interno. Inoltre, le informazioni e le valutazioni dovranno essere sì trasmesse dal Ministro per le politiche europee, ma dovranno essere curate dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, che hanno maggiori competenze specifiche e, soprattutto, maggiori risorse umane da utilizzare e valorizzare. Tali amministrazioni del resto sono anche quelle incaricate, per il tramite dei loro funzionari, di partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio; pertanto, il loro contributo appare particolarmente importante.

Tale disposizione ha avuto già alcune prime applicazioni. Si segnalano, infatti, alcune schede, inviate dal Dipartimento Politiche europee inerenti la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2000/75/CE, concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (COM(2010) 666) e la proposta sulle prescrizioni in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari (doc. 7276/11).

Una seconda modifica riguarda il comma 1 dell'art. 2 della legge 11/2005. L'articolo riguarda l'istituzione - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - del CIACE, ovvero del Comitato interministeriale per gli affari comunitari e europei, il cui compito essenziale è *“concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea”*. L'art. 6 della legge comunitaria 2009 ha precisato che il CIACE nel concordare le linee politiche del Governo deve *“coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie”*. È evidente il salto di qualità nell'azione governativa in seno al Consiglio che si potrà giovare dell'apporto politico, ma anche tecnico-giuridico offerto dagli atti parlamentari. Inoltre, consentirà di perseguire il medesimo interesse indicato dagli atti parlamentari, trasmessi in via autonoma alle istituzioni dell'Unione europea nel quadro della procedura di verifica del principio di sussidiarietà e della procedura di *“dialogo politico”*.

Una terza modifica, consequenziale alle prime due, riguarda l'introduzione, ad opera dell'art. 7 della legge comunitaria 2009, di un nuovo articolo 4-*bis* nella legge 11/2005, relativo all'attuazione degli atti di indirizzo delle Camere. Secondo tale articolo, *“il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere”* a seguito dell'esame degli atti preparatori della legislazione europea. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi del Parlamento, il Governo *“riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta”*. Anche in tal caso, si nota il salto di qualità dell'azione del Governo, che si potrà rendere più forte in sede negoziale utilizzando, a sostegno della posizione italiana, il contenuto delle risoluzioni delle Camere. Molti Governi, in seno al Consiglio, si fanno portatori di posizioni di forza relativa proprio utilizzando - e, a volte, strumentalizzando - l'esistenza di atti di indirizzo del proprio Parlamento. Attraverso tale disposizione, il Governo italiano potrà adottare una condotta simile.

3.4. Profili regolamentari: la circolare del 1° dicembre 2009 e il comitato ristretto della Giunta per il Regolamento

L'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha determinato la necessità di riflettere sulle procedure previste dal Regolamento per l'esame degli atti europei. E il Senato, su decisione della Giunta per il regolamento del 22 ottobre 2009, ha istituito un Comitato - composto da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e coordinato dalla Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, sen. Rossana Boldi - per lo svolgimento dell'istruttoria in vista dell'aggiornamento delle disposizioni regolamentari dopo l'entrata in

vigore del trattato di Lisbona (allora era già considerata come un dato acquisito dopo il secondo *referendum* irlandese).

Il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori molto rapidamente, trasmettendo al Presidente del Senato una relazione con cui ha suggerito alcune proposte in merito alle innovazioni necessarie conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La principale innovazione proposta consiste in una novellazione dell'art. 144 del Regolamento tale da permettere il controllo del principio di sussidiarietà nell'ambito della stessa procedura utilizzata per l'esame degli atti preparatori della legislazione europea, analogamente alla procedura sperimentale indicata dal Presidente del Senato.

I cardini essenziali delle modifiche proposte su questo argomento riguardano:

1) la necessità di assicurare l'esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea da parte degli organi parlamentari in tempo utile per il rispetto del periodo di otto settimane previsto dal trattato di Lisbona ai fini degli effetti sospensivi o di blocco delle procedure europee nei casi di violazione del principio di sussidiarietà;

2) l'opportunità di consentire che tale esame sia condotto anche oltre il termine finale delle otto settimane, come consentito dallo stesso trattato di Lisbona ed auspicato dal Presidente della Commissione europea nella sua lettera ai Presidenti delle Assemblee parlamentari dell'Unione europea del 1° dicembre 2009. Ovviamente, in tali casi, la pronuncia parlamentare non potrà avere alcun effetto di sospensione o di blocco delle procedure legislative europee, ma potrà eventualmente essere fatta valere nell'ambito della c.d. "procedura Barroso";

3) l'opportunità di individuare nella 14^a Commissione un organo parlamentare particolarmente adatto all'esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, consentendole di poter ricorrere al potere sostitutivo nei casi di inerzia delle Commissioni competenti per materia. Alle Commissioni competenti per materia è comunque mantenuto il potere di procedere all'esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, anche in riferimento alle nuove procedure europee previste dal trattato di Lisbona;

4) l'opportunità di consentire che, nel caso la Commissione competente per materia o la 14^a Commissione abbiano constatato una violazione del principio di sussidiarietà da parte del progetto di atto legislativo, sia prevista in alcuni casi la rimessione della questione all'Assemblea;

5) l'evidenziazione del fatto che, in considerazione dei suoi effetti diretti sul procedimento legislativo europeo, l'esame del principio di sussidiarietà, nei suoi vari aspetti, debba costituire un punto autonomo delle discussioni e deliberazioni delle Commissioni. Lo stesso Presidente della Commissione europea, nella sua lettera del 1° dicembre 2009, aveva invitato i parlamenti nazionali a distinguere più chiaramente i rilievi inerenti al principio di sussidiarietà da quelli riguardanti il merito della proposta;

6) l'opportunità di attivare la clausola prevista dall'art. 6, ultimo periodo, del protocollo (n. 2), sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di permettere la consultazione dei Consigli regionali e delle Province autonome nel procedimento di esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea;

7) l'opportunità che per tutti gli atti delle istituzioni dell'Unione europea non rientranti nella nozione di "progetti di atti legislativi" rimanga ferma la prassi seguita in riferimento all'esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea, e cioè l'esame ai sensi delle vigenti disposizioni dell'art. 144 del Regolamento e il deferimento a richiesta, che può essere formulata anche dalle Commissioni obbligatoriamente consultate, che sono, secondo l'art. 144, comma 1, del Regolamento, la 3^a e la 14^a;

8) la necessità di agevolare al massimo la possibilità di esprimersi per gli organi del Senato. A tal fine, è stata proposta una modifica al regime del numero legale in Commissione, in base al quale per la validità delle deliberazioni relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti della Commissione interessata;

9) l'opportunità di consentire agli organi del Senato, per il tramite del Presidente, di attivare l'istituto della riserva di esame parlamentare;

10) l'esigenza di un raccordo stretto con i rappresentanti del Governo, la cui presenza nelle Commissioni del Senato è fondamentale per evidenziare gli snodi problematici delle questioni trattate.

3.5. Il ruolo delle assemblee legislative regionali

L'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, riproponendo quanto già previsto nel trattato costituzionale, fornisce una definizione del principio di sussidiarietà che tiene conto delle autonomie locali e regionali. Perché l'Unione intervenga nelle materie che non sono oggetto di una sua competenza esclusiva, è necessario valutare che gli obiettivi dell'azione prevista non siano sufficientemente realizzati né a livello statale né a livello regionale o locale. Coerentemente con questa premessa, l'art. 6 del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità afferma che *"spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei Parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi"*.

Ad oggi, peraltro, il coinvolgimento di questi ultimi da parte delle Assemblee nazionali, che procedono ormai sistematicamente all'esame degli atti dell'Unione europea, non è stato ancora attivato dalle Camere su basi sistematiche, anche se un approccio volontaristico sta portando ad una crescita sensibile dell'interesse e delle pronunce.

Le Assemblee regionali hanno, infatti, incrementato notevolmente il numero di deliberazioni che trasmettono alle Camere inerenti il processo decisionale

europeo. Trascurando il numero delle deliberazioni in valore assoluto - 69 voti sono stati trasmessi nel corso della XVI legislatura a fronte dei 31 trasmessi nella XV e dei 143 trasmessi nella XIV - va rilevato che la percentuale dei voti regionali inerenti le materie europee è aumentata notevolmente in questa legislatura e ancor di più dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Se, infatti, nel corso della XIV legislatura i voti inerenti alle materie europee - adottando un criterio ampio di pertinenza - furono 10 su 143 (con una percentuale del 6,99%) e nel corso della XV furono 2 su 31 (con una percentuale del 6,45%), va detto che i voti inerenti le materie europee nel corso della XVI legislatura sono già stati 25 su 69 (con una percentuale del 36,23%). Di questi, 6 su 24 sono stati trasmessi prima del 1° dicembre 2009 (con una percentuale del 25%) e addirittura 19 su 45 dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (con una percentuale salita al 42,22%).

È del tutto evidente, quindi, il cambio di prospettiva volto a favorire il pieno inserimento delle Assemblee regionali nel processo di formazione della posizione delle Camere rilevante in sede europea, che si sta già affermando in via di fatto.

Ciò che, del resto, è avvenuto proprio con uno degli ultimi voti trasmessi. Si fa riferimento al voto dell'Assemblea legislativa della Regione Marche, presentato al Senato il 2 dicembre 2010, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tale proposta era stata assegnata alla Commissione agricoltura ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, secondo la procedura di cui al protocollo n. 2 allegato ai trattati. La risoluzione approvata in data 7 dicembre 2010 dalla Commissione agricoltura ha tenuto conto del voto dell'Assemblea legislativa della Regione Marche. E ciò non solo nel preambolo della risoluzione, ove si afferma di aver valutato *"la risoluzione trasmessa da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Marche, approvata il 3 novembre 2010 sulla proposta in esame, in coerenza con la prospettiva del dialogo che sta intercorrendo tra il Senato e le Regioni nelle materie dell'Unione europea, come prefigurato dall'articolo 6 del protocollo (n. 2) allegato ai trattati"*, ma anche nel dispositivo, ove si è ripresa una proposta dell'Assemblea volta ad ammettere al cofinanziamento del FEASR anche la quota parte delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni a titolo di IVA. Tale suggerimento, contenuto nella risoluzione trasmessa alle istituzioni europee, è stato fatto proprio dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo che, nella seduta del 12 aprile 2011, ha approvato un emendamento in tal senso alla proposta di modifica del regolamento FEASR.

Da un punto di vista prettamente procedurale, il Senato qualifica le deliberazioni delle Assemblee legislative come "voti delle Regioni" e ne reca una autonoma disciplina nell'art. 138 del Regolamento. L'art. 138 distingue i voti inerenti a disegni di legge già assegnati a Commissioni, disciplinati nel secondo comma, dagli altri voti, disciplinati dal primo comma. Nel primo caso, i voti sono inviati alle Commissioni cui sono assegnati i disegni di legge e discussi

congiuntamente ad essi. Nel secondo caso, i voti hanno una autonomia maggiore e potranno determinare un esame in Commissione che si può concludere con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.

Attualmente, i voti delle Regioni in materie europee sono annunciati in Assemblea - e di questo vi è evidenza nei resoconti parlamentari - e assegnati alle Commissioni competenti per materia ai sensi dell'art. 138, comma 1. Il riferimento al comma 1 è utilizzato anche per i progetti di atti legislativi dell'Unione, soggetti al controllo di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

L'**articolo 1** - che apre il Capo recante le disposizioni generali - stabilisce che il provvedimento in esame ha le seguenti finalità:

- disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea (la c.d. fase ascendente);
- garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli artt. 11 e 117 Cost., sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica (c.d. fase discendente).

La disposizione in esame riproduce l'art. 1, comma 1, della legge 11/2005, apportandovi le seguenti modifiche:

- (1) viene specificato che la partecipazione dell'Italia all'Unione europea trova legittimazione negli artt. 11 e 117 Cost.;
- (2) viene inserito il riferimento ai principi di attribuzione e di leale cooperazione.

La disposizione in esame non riproduce, invece, il comma 2 dell'art. 1 della legge 11/2005, ai sensi del quale gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea conseguono:

- a) all'emanazione di ogni atto comunitario che vincoli lo Stato italiano ad adottare provvedimenti di attuazione;
- b) all'accertamento giurisdizionale che accerti l'incompatibilità di talune norme dell'ordinamento italiano con quello comunitario;
- c) all'emanazione di decisioni-quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

Articolo 2

(Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.

2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM).

3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.

5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n.11.

L'**articolo 2** riproduce, con alcune modifiche ed integrazioni, l'art. 2 della legge 11/2005, relativo al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

Il CIACE è stato istituito dalla legge 11/2005, con il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari. Ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, il CIACE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un Presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

La norma prevede, altresì, che il CIACE svolga i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

In attuazione di tale disposizione, con D.P.C.M. 9 gennaio 2006 è stato adottato il Regolamento per il funzionamento del CIACE. Tale organismo procede all'esame ed al coordinamento degli orientamenti delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati, anche sulla base delle osservazioni e degli atti adottati dal Parlamento e dagli organi parlamentari, nonché delle osservazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali. Oltre a questa generale funzione di coordinamento, tra gli ulteriori compiti spettanti al Comitato il D.P.C.M. individua quelli di:

- potersi esprimere in merito all'opportunità di apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 11/2005;

- esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 11/2005;

- proporre al Ministro per gli affari regionali le questioni relative all'elaborazione degli atti comunitari e dell'Unione europea da sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 17 della legge 11/2005;

- esaminare, su richiesta del Ministro per le politiche comunitarie, questioni di particolare rilievo emerse nel corso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11/2005, e proporre al Ministro per le politiche comunitarie le questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali da sottoporre alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini della convocazione della sessione comunitaria a norma dell'art. 18 della legge 11/2005.

Successivamente l'art. 6, comma 1, della legge 34/2008 (legge comunitaria per il 2007), mediante l'inserimento del nuovo comma 4-*bis* all'art. 2 della legge 11/2005, ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento

delle politiche comunitarie la possibilità di utilizzare, ai fini del funzionamento del CIACE, personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, nel limite di un contingente massimo di 20 unità.

Il personale destinato al funzionamento del CIACE è scelto prioritariamente tra i soggetti che abbiano maturato, alternativamente, un periodo di servizio di almeno 2 anni:

- in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea;
- presso organismi dell'Unione europea in base alla disciplina dell'art. 32 del decreto legislativo 165/2001, relativa allo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi ed a organismi internazionali.

Le modifiche prospettate dal provvedimento in esame concernono la denominazione, la composizione, il funzionamento, le strutture di supporto e la relativa dotazione organica del Comitato.

Denominazione

Al fine di tenere conto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (che ha soppresso le Comunità europee e attribuito personalità giuridica alla sola Unione europea), il Comitato è rinominato Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE).

Composizione

Un primo elemento di novità è costituito dalla previsione per cui il Ministro degli esteri è assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto (**comma 2**).

La previsione in questione è stata oggetto di un esame approfondito da parte della Camera dei deputati (cfr., in particolare, il resoconto sommario della seduta della XIV Commissione dell'8 marzo 2011). Alla richiesta di inserire il Rappresentante tra i membri del Comitato, il Governo ha replicato che il Comitato *"è un comitato di ministri, la cui composizione è esclusivamente politica, essendo il suo compito quello di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea. Il Rappresentante non può dunque essere componente a pieno titolo del Comitato, ma può unicamente assistere il Ministro per gli Affari esteri, che solo, insieme agli altri ministri, ha la responsabilità delle decisioni assunte in quella sede. In caso contrario muterebbe la configurazione giuridica dell'organo"*.

La considerazione che la presenza del Rappresentante permanente potrebbe non essere necessaria o possibile ha portato a introdurre, in alternativa, la presenza del Rappresentante permanente aggiunto.

Altra novità in punto di composizione dell'organo è l'ingresso del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** prevede, infine, che alle riunioni del Comitato partecipino in via sistematica (anziché su loro richiesta, come previsto nel testo vigente), nei casi in cui si trattano materie di rispettivo interesse, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM (anziché, come previsto dalla norma vigente, i "*presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali*").

Funzionamento

Mentre, come si è visto, l'art. 2, comma 4, della legge 11/2005 afferma che il funzionamento del CIACE è disciplinato con D.P.C.M., il **comma 5** della disposizione in esame prevede un D.P.R., adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 400/1988, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281⁹.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R., resta efficace il D.P.C.M. 9 gennaio 2006, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge 11/2005.

L'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 400/1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.

Il **comma 4** stabilisce che le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal Comitato sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri, in sede di Unione europea.

Non viene invece riprodotto, in questa sede, il già ricordato comma 4-*bis* dell'art. 2 della legge 11/2005, ai sensi del quale, al fine del funzionamento del Comitato, il Dipartimento per le politiche comunitarie può valersi di personale comandato entro un

⁹ "*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*".

contingente massimo di 20 unità (v. *supra*). Tale disposizione, con alcune modificazioni, trova collocazione nell'art. 17, comma 2, del provvedimento in esame.

Articolo 3

(Consultazione e informazione del Parlamento)

1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.
2. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea. Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
3. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.
4. Il Governo assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.
5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

L'**articolo 3** apre il Capo dedicato alla partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

I commi 1 e 2 riproducono, con alcune modifiche, le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3 della legge 11/2005, in base ai quali il Governo:

- riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario;
- riferisce alle Camere, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;
- informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea o del Consiglio europeo, entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse.

In attuazione delle richiamate disposizioni, si svolgono regolarmente prima del Consiglio europeo e, in alcuni casi, anche successivamente al suo svolgimento, comunicazioni del Governo (di norma nella persona del Ministro degli esteri o di un

sottosegretario agli esteri) presso le Commissioni riunite esteri e politiche dell'Unione europea di Senato e Camera (cui si aggiungono in taluni casi anche altre commissioni di settore aventi competenza su materie di particolare rilevanza all'ordine del giorno del Consiglio europeo).

Il **comma 1**, ribadendo quanto già previsto dall'art. 3, comma 6, prima parte, della legge 11/2005, impone al Governo di riferire semestralmente alle Camere, illustrando i temi di maggiore interessi decisi o in discussione in sede di Unione europea.

Il **comma 2, primo e secondo periodo**, riproducendo l'art. 3, comma 5, della legge 11/2005, prevede che il Governo:

- prima dello svolgimento del Consiglio europeo, illustri alle Camere la posizione che intende assumere. Rispetto al testo vigente, si specifica che tale posizione deve tenere conto degli eventuali indirizzi formulati dalle Camere;
- prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, riferisca ai competenti organi parlamentari, su loro richiesta.

Il **terzo periodo**, riproducendo quanto già attualmente stabilito dall'art. 3, comma 6, seconda parte, della legge 11/2005, prevede che il Governo informi i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro 15 giorni dallo svolgimento delle stesse.

I **commi 3 e 4** pongono in capo al Governo obblighi informativi specifici relativi a materie di particolare rilevanza.

Nel dettaglio, il comma 3 prevede che esso debba informare tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.

Il comma 4 prevede invece che il Governo assicuri la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196¹⁰, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.

L'art. 9 della legge 196/2009, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39¹¹, prevede che il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma siano presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30

¹⁰ "Legge di contabilità e finanza pubblica".

¹¹ "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri".

aprire e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di controllo parlamentare disciplinate dall'art. 4 della medesima legge 196/2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.

Si ricorda che la suddetta legge 39/2011 ha abrogato l'art. 4-ter della legge 11/2005, in materia di programma nazionale di riforma, ai sensi del quale: *"Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari"*.

Ai sensi del **comma 5**, il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Articolo 4

(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)

1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1.

3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del

comma 1, l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:

a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;

c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 4** riprende, con modifiche ed integrazioni, il contenuto degli artt. 3, commi 1-3, e 4-*quater* della legge 11/2005, relativi agli obblighi di trasmissione ed informazione del Governo alle Camere in merito ad atti e documenti dell'Unione europea.

Attualmente, in base all'art. 4-*quater* della legge 11/2005 (inserito dalla legge comunitaria 2009), il Governo, al fine di permettere un efficace esame parlamentare del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'UE, fornisce, tramite il Ministro per le politiche europee, entro tre settimane dall'inizio dell'esame degli atti trasmessi, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

L'informazione – di cui il governo può raccomandare l'uso riservato – è curata dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e ha, in particolare, ad oggetto una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche; l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese; una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.

In base al secondo periodo del comma 7 dell'art. 2 della legge 11/2005, inoltre, i competenti organi parlamenti possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica sui progetti di atti trasmessi che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

Rispetto alla normativa vigente, il **comma 1** prevede che, nei casi di particolare rilevanza, i progetti di atti dell'Unione europea trasmessi dal Governo alle Camere, debbano essere già corredati da una **nota illustrativa** della valutazione del Governo. Ai sensi del **comma 3**, ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, la suddetta nota illustrativa, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa.

Si ricorda che, attualmente, l'art. 4-*quater* della legge 11/2005 prevede che gli orientamenti del Governo sull'atto trasmesso alle Camere siano resi noti nell'informativa che deve essere fornita al Parlamento entro 3 settimane dalla trasmissione dell'atto (v. *infra*).

Il **comma 4**, riformulando l'art. 4-*quater* della legge 11/2005, prevede che, entro 20 giorni dalla trasmissione di un progetto di atto dell'Unione europea, l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia elabora una **relazione** che dà conto dei seguenti elementi:

a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità (al contrario dei due punti seguenti, tale elemento costituisce una novità rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 4-*quater* della legge 11/2005);

b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti per i quali si ritengono necessarie ed opportune modifiche;

c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Rispetto all'attuale formulazione della legge 11/2005, viene chiarito che le informazioni fornite dal Governo al Parlamento devono essere - oltre che aggiornate - anche tempestive e devono tenere conto degli sviluppi del processo decisionale in sede UE.

Ai sensi del **comma 5**, la relazione deve essere trasmessa tempestivamente al Dipartimento delle politiche europee, che la inoltra alle Camere, insieme ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto in un D.P.C.M..

Mentre la legge 11/2005 prevede che il Governo trasmetta le informazioni dopo l'inizio dell'esame del provvedimento da parte del Parlamento, l'A.S. 2646 prevede che la relazione sia inviata entro 20 giorni dalla trasmissione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, indipendentemente dall'inizio dell'esame parlamentare.

*Si segnala che non viene riprodotto il comma 3 dell'art. 4-*quater* della legge 11/2005, ai sensi del quale il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi*

Articolo 5

(Atti di indirizzo delle Camere)

1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle

Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.

2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

L'**articolo 5** riproduce, con alcune modifiche, quanto attualmente previsto dagli artt. 3, comma 7, e 4-*bis* della legge 11/2005, in materia di attuazione da parte del Governo degli atti di indirizzo delle Camere.

L'art. 3, comma 7, stabilisce, al primo periodo, che sugli atti trasmessi dal Governo i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 4-*bis*, recentemente introdotto dalla legge comunitaria 2009, il Governo deve assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea "*tenga conto*" degli indirizzi definiti dalle Camere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi suddetti. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione su tali profili.

La disposizione in esame prevede, al **comma 1**, che i competenti organi parlamentari possano adottare, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo:

- sui progetti e sugli atti di cui all'art. 4 del provvedimento in esame;
- su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi del provvedimento in esame.

Il Governo deve assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione "*sia coerente*" con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione (mentre, come si è detto, attualmente è previsto che la posizione espressa dall'Italia "*tenga conto*" degli indirizzi definiti dalle Camere).

Il **comma 2** riproduce quasi integralmente l'art. 4-*bis*, comma 2, secondo periodo, della legge 11/2005, affermando che nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisca tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.

Non viene invece riprodotto il comma 3 dell'art. 4-*bis* della legge 11/2005, ai sensi del quale ogni 6 mesi il Governo trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione degli atti di indirizzo delle Camere.

Articolo 6

(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera può inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai

sensi del Protocollo n.2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'**articolo 6** rinvia ai regolamenti parlamentari la definizione delle modalità per l'esercizio da parte delle Camere del controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, ai sensi dell'apposito Protocollo allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità è volto a vigilare sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri. Si ricorda che il principio di sussidiarietà prevede che nelle materie in cui non dispone di competenza esclusiva, l'Unione interviene solo nella misura in cui gli obiettivi prefissati dai Trattati non possono essere adeguatamente raggiunti dagli Stati membri, mentre il principio di proporzionalità garantisce che la forma e il contenuto delle azioni dell'Unione non vada oltre a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi. L'applicazione di questi due principi è realizzata secondo le modalità definite da due protocolli modificati dal Trattato di Lisbona: il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il primo stabilisce che al termine dell'esame delle proposte legislative della Commissione europea, i Parlamenti possono formulare un parere motivato in merito alla conformità di una proposta al principio di sussidiarietà (il cosiddetto *early warning*). Il tempo a loro disposizione è di otto settimane. Il secondo definisce una procedura di

controllo in base alla quale la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta se i pareri motivati rappresentano un terzo dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali. A ciascun Parlamento sono attribuiti due voti, e in caso di Parlamenti bicamerali, a ciascuna camera un voto. Inoltre, se un progetto normativo è sottoposto alla procedura legislativa ordinaria, ovvero è soggetto all'esame congiunto del Consiglio e del Parlamento europeo, se la maggioranza semplice dei Parlamenti ritiene la proposta non idonea, la Commissione dovrà riesaminarla. Se al termine dell'esame decide di mantenerla, dovrà inviare un parere motivato al Parlamento europeo e al Consiglio, che potranno definitivamente bloccare la proposta se la riterranno non conforme al principio di sussidiarietà.

Il parere motivato, inviato ai sensi del Protocollo da ciascuna Camera ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo (tale trasmissione è peraltro già effettuata nella prassi per tutti i documenti approvati in esito all'esame di sussidiarietà).

Le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'art. 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2.

Articolo 7 *(Riserva di esame parlamentare)*

1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una

riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

L'**articolo 7** riproduce, con alcune modificazioni, l'art. 4 della legge 11/2005.

L'art. 4 della legge 11/2005 prevede attualmente che, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti dell'Unione europea, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 20 giorni di cui *infra*, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

Nei casi suddetti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di 20 giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

Il provvedimento in esame modifica i presupposti per l'apposizione della riserva. Esso prevede, infatti, che ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di atti dell'Unione europea, possa chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

L'apposizione della riserva di esame parlamentare necessiterà dunque di una espressa richiesta dei competenti organi parlamentari.

Articolo 8

(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)

1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.

3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme

costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.

5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.

6. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

L'**articolo 8** reca disposizioni relative alle prerogative delle Camere in merito alle procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati.

In particolare, il **comma 1** impone al Governo di informare tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito:

(1) della procedura di revisione semplificata di cui all'art. 48, paragrafi 6 e 7, del Trattato sull'Unione europea. Il paragrafo 6 consente la revisione della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alle **politiche e azioni interne dell'Unione europea** con decisione del Consiglio all'unanimità, previa approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Il paragrafo 7 (c.d. **clausola passerella generale**) prevede che ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità sia trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata;

(2) della procedura di cui all'art. 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, in base al quale la **politica di difesa comune** condurrà ad una difesa comune quando il Consiglio europeo così deciderà all'unanimità, raccomandando agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso secondo le rispettive norme costituzionali;

(3) delle **altre procedure di modifica semplificata** di norme dei Trattati previste dal Tratto sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I commi successivi disciplinano le modalità dell'intervento del Parlamento nelle suddette procedure.

Ai sensi del **comma 2**, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dall'art. 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea su eventuali modifiche dei Trattati in materia di politica di difesa comune avviene mediante l'approvazione di una legge.

A tal fine, entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione prevista dal suddetto art. 42, paragrafo 2, il Governo deve sottoporre alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa contenente indicazioni sulla portata e sulle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonchè sul suo impatto sull'ordinamento italiano.

Il **comma 3** prevede che, nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dai Trattati

alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle "opportune deliberazioni".

La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.

La disposizione sembra richiamare, oltre alle già citate disposizioni di cui agli artt. 42, paragrafo 2, e 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, le seguenti previsioni:

- l'art. 25, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che il Consiglio all'unanimità e con l'approvazione del Parlamento europeo può adottare disposizioni intese a completare i diritti in cui si sostanzia la cittadinanza europea;

- l'art. 218, paragrafo 8, concernente la decisione sulla conclusione dell'accordo per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, adottata dal Consiglio all'unanimità;

- l'art. 311, terzo comma, relativo alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea, adottata dal Consiglio all'unanimità;

- l'art. 223, relativo alla procedura uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo disposizioni, adottata dal Consiglio all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo;

- l'art. 262 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Consiglio può adottare disposizioni volte ad attribuire alla Corte la competenza a pronunciarsi su controversie connesse all'applicazione di atti che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

Si ricorda che in base alla prassi consolidata la decisione sulle risorse proprie (per la quale era già richiesta dai Trattati previgenti l'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali) è sempre stata attuata con apposite disposizioni inserita nella legge finanziaria.

Si osserva che non appare chiara la natura della "deliberazione espressa" delle Camere, in particolare se si tratti di legge o di mero atto di indirizzo. Tanto più alla luce del comma 4, ai sensi del quale, nei casi ivi indicati, "l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge". Inoltre, non è chiaro se la disposizione intenda assolvere una funzione residuale rispetto a tutti i casi che non sono espressamente disciplinati dall'articolo in esame, se cioè essa voglia riferirsi agli "altri" casi in cui l'entrata in vigore di una decisione è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri.

Per quanto riguarda le procedure di revisione semplificata in materia di politiche e azioni interne dell'Unione europea, il **comma 4** prevede che "l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo" sia data con legge.

A tal fine, entro 30 giorni dall'adozione da parte del Consiglio europeo della decisione di modifica prevista dall'art. 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione

europea, il Governo deve presentare alle Camere un disegno di legge recante l'approvazione della decisione.

Il **comma 5** riguarda invece:

- la c.d. "clausola passerella generale", di cui al paragrafo 7 dell'art. 48 del Trattato sull'Unione europea, e

- la clausola passerella speciale in materia di diritto di famiglia, di cui all'art. 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale disposizione prevede che i Parlamenti nazionali debbano essere informati in merito a proposte della Commissione intese all'adozione da parte del Consiglio (all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo) di una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata.

La disposizione in esame, riproducendo essenzialmente quanto già previsto dall'art. 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e dall'art. 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le deliberazioni delle Camere intese ad attivare il diritto di opposizione alla clausola passerella generale ed a quella speciale in materia di diritto di famiglia sono rese entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione europea. In caso di deliberazione negativa del Parlamento, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.

Ai sensi del **comma 6**, il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni in esame da parte dell'Unione europea.

Articolo 9

(Meccanismo del freno d'emergenza)

1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio medesimo ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove

entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

L'**articolo 9** introduce una disposizione nazionale che attua i c.d. freni d'emergenza previsti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si ricorda, infatti, che, qualora sia in discussione uno dei provvedimenti in materia di sicurezza sociale di cui all'art. 48, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il secondo comma del medesimo art. 48 prevede che un membro del Consiglio dell'Unione europea possa dichiarare che il provvedimento in questione lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, e possa chiedere che la questione sia rimessa al Consiglio europeo.

In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa.

Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio dell'Unione europea, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure

b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

Meccanismi simili sono previsti dall'art. 82, paragrafo 3, e dall'art. 83, paragrafo 3, del medesimo Trattato con riferimento alle materie del

riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, della cooperazione giudiziaria in materia penale e del ravvicinamento della legislazione penale.

La disposizione in esame prevede, al **comma 1**, che, in relazione alle proposte legislative presentate ai sensi delle suddette disposizioni dei Trattati, il rappresentante italiano in sede di Consiglio europeo è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio medesimo, nel caso in cui il Senato e la Camera adottino un atto di indirizzo in tal senso.

Si segnala che il meccanismo previsto dalle disposizioni dei Trattati summenzionate prevede che il rappresentante dell'Italia nel Consiglio (che nel provvedimento in esame viene sempre indicato come Consiglio dell'Unione europea) possa richiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo.

Il **comma 2** si occupa invece dei casi in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, ai sensi dell'art. 31 del Trattato sull'Unione europea.

Il paragrafo 1 del suddetto art. 31 prevede che il Consiglio deliberi a maggioranza:

- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione;
- quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;
- quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;
- quando nomina un rappresentante speciale, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il paragrafo 2 prevede che, se un membro del Consiglio dichiara che, per specifici e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.

Il comma 2 in esame prevede che, nei casi di cui all'art. 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il rappresentante italiano in seno al Consiglio europeo è tenuto ad opporsi ad una decisione per specifici e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.

Anche in questo caso, le parole "Consiglio europeo" dovrebbero essere sostituite dalla parola "Consiglio" (o dalle parole "Consiglio dell'Unione europea").

Il **comma 3** prevede che il Governo trasmetta tempestivamente al Senato e alla Camera le proposte presentate ai sensi delle suddette disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di 30 giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

Articolo 10

(Relazioni annuali al Parlamento)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;

c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svoltisi in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;

c) la partecipazione dell'Italia alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche

per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'**articolo 10** riproduce, con alcune modificazioni, l'art. 15 della legge 11/2005, come modificato dalla legge comunitaria 2009, relativo alla presentazione alle Camere, da parte del Governo, di due relazioni annuali, una programmatica e l'altra di rendiconto.

Con riferimento alla relazione programmatica (**comma 1**), l'unica differenza rispetto alla normativa vigente è che tale relazione dovrà indicare le strategie di formazione, oltre che di comunicazione, del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

Con riguardo alla relazione di rendiconto (**comma 2**), il termine di presentazione è posticipata dal 31 gennaio, previsto dalla disposizione vigente, al 28 febbraio.

Viene inoltre precisato che essa reca indicazione dell'attuazione in Italia delle politiche di coesione territoriale, oltre che economica e sociale (in coerenza con quanto previsto dal Trattato di Lisbona).

La relazione deve poi recare una valutazione di merito - anziché sull'efficacia delle politiche di coesione, come attualmente previsto - *“sui principali risultati annualmente conseguiti e sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente*

al concorso delle politiche ordinarie, per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente”.

Il **comma 3** stabilisce, infine, che le relazioni siano trasmesse, oltre che anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, anche alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 11

(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei

confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

L'**articolo 11** riproduce, con alcune modificazioni, l'art. 15-*bis* della legge 11/2005, relativo agli obblighi informativi del Governo alle Camere sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia.

Oltre ad aggiornare i richiami agli articoli dei Trattati, al fine di tenere conto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il disegno di legge in esame:

- prevede che l'elenco delle procedure sia trasmesso anche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (oltre che alle Camere e alla Corte dei conti, come attualmente previsto) (**comma 1, alinea**);

- modifica da 3 a 6 mesi la frequenza con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure ed elimina l'obbligo per i medesimi soggetti di trasmettere ogni mese le informazioni relative alle procedure di infrazione avviate contro l'Italia per mancata esecuzione di sentenze della Corte di giustizia (e che possono pertanto portare ad una sentenza di condanna al pagamento di ammende pecuniarie) (**comma 2**);

- non riproduce il comma 3 dell'art. 15-*bis*, secondo il quale nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

Articolo 12

(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministero con competenza istituzionale prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo periodo.

2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero con competenza istituzionale prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato

con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 11.

L'**articolo 12** introduce una forma di controllo parlamentare sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia.

Il **comma 1** impone al Dipartimento per le politiche europee l'obbligo di comunicare alle Camere, contestualmente alla relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura di infrazione.

Della comunicazione viene informato il Ministero con competenza istituzionale prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione in questione.

Ai sensi del **comma 2**, nei successivi 20 giorni, il suddetto Ministro trasmette alle Camere una relazione contenente le seguenti informazioni:

- ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione;

- attività svolte e azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

La relazione è inviata contestualmente anche al Dipartimento delle politiche europee.

Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi regolamenti.

Il Governo deve successivamente informare senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo alle (sole) procedure d'infrazione basate sull'art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia quelle per mancata esecuzione di sentenze della Corte di giustizia (e che possono pertanto portare ad una sentenza di condanna al pagamento di ammende pecuniarie).

Il **comma 4** rinvia all'art. 11, comma 5, del provvedimento in esame, ai sensi del quale il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.

Articolo 13

(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)

1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

L'**articolo 13** riproduce l'art. 15-*ter* della legge 11/2005, relativo alla relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea, che Governo presenta ogni tre mesi alle Camere.

L'unica novità sostanziale rispetto alla normativa vigente consiste nel fatto che la relazione deve essere trasmessa anche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

Articolo 14

(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)

1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri ne informa le Camere. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica procedono all'audizione delle persone proposte o designate.

2. Le informazioni di cui al comma 1 danno conto della procedura seguita per

addivenire alla proposta o alla designazione del candidato, della sua rispondenza ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale del candidato e degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.

L'**articolo 14** introduce una specifica disciplina per l'informazione alle Camere in merito alla nomina dei membri di talune istituzioni dell'Unione europea su proposta o designazione da parte del Governo.

Il **comma 1, primo periodo**, impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a informare le Camere all'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti.

Ai sensi del **comma 2**, la suddetta informativa deve dare conto:

- della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione del candidato;
- della rispondenza del candidato ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni dei Trattati;
- dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale del candidato;
- degli eventuali incarichi svolti dal candidato o in corso di svolgimento.

Il **comma 1, secondo periodo**, prevede che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Senato e Camera procedano all'audizione delle persone proposte o designate.

Il **comma 4** estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame ai casi di conferma di persone in carica.

Articolo 15

(Dipartimento per le politiche europee)

1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».

L'**articolo 15** - che apre il Capo in materia di coordinamento della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea - è dedicato al Dipartimento delle politiche europee, nuova denominazione dell'attuale Dipartimento per le politiche comunitarie.

In particolare, esso prevede che le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di adeguamento della normativa nazionale agli obblighi derivanti dalla medesima appartenenza sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di Dipartimento per le politiche europee.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del provvedimento in esame, negli atti normativi vigenti, le parole "Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie" sono sostituite dalle parole "Dipartimento per le politiche europee".

Si ricorda che il suddetto decreto legislativo 303/1999, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede, all'art. 3, relativo alla partecipazione all'Unione europea, che il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

L'organizzazione interna del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è stata definita inizialmente con il D.M. 19 settembre 2000 e successivamente con il decreto del Ministro delle politiche comunitarie del 10 febbraio 2004, visto anche il D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", il cui art. 10 aveva provveduto ad individuare gli uffici ed i servizi del Dipartimento per le politiche comunitarie.

L'attuale organizzazione interna del Dipartimento è stabilita dal decreto del Ministro per le politiche comunitarie del 9 ottobre 2006, che ha completato l'organizzazione della struttura alla luce delle nuove competenze e finalità previste dalla legge 11/2005 ed ha ridefinito le modalità di esercizio delle competenze attribuite al Dipartimento in relazione ai più ampi contenuti della delega di funzioni assegnate al Ministro dal D.P.C.M. 15 giugno 2006.

Il Dipartimento è articolato in quattro uffici e in tredici servizi. Gli uffici sono i seguenti:

(1) l'Ufficio di segreteria del Comitato interministeriale, per gli affari comunitari europei (CIACE). L'Ufficio svolge l'attività necessaria allo svolgimento delle competenze attribuite al CIACE ed al Comitato tecnico permanente; assicura il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle Regioni e Province autonome, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in sede di Unione Europea; assicura il costante monitoraggio del processo decisionale dell'Unione Europea anche al fine di consentire l'aggiornamento delle posizioni italiane, coordina le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; assicura le attività di impulso e di monitoraggio necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale di Riforma (PNR) ed il coordinamento delle azioni da adottare in attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione; cura le attività necessarie per la trasmissione degli atti comunitari e dell'Unione Europea e la conseguente informazione alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

(2) l'Ufficio per il mercato interno e la competitività. L'Ufficio segue le questioni riguardanti il mercato interno incluse quelle relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi e delle merci, alla libertà di stabilimento ed al diritto delle società;

(3) l'Ufficio per la concorrenza, gli appalti e le politiche di coesione. L'Ufficio assicura il monitoraggio e l'attività di informazione preventiva nei settori della concorrenza, degli aiuti di Stato e degli appalti pubblici; segue inoltre le questioni relative alle politiche regionali di coesione;

(4) l'Ufficio per la cittadinanza europea. L'Ufficio promuove attività di informazione comunitaria ed azioni di informazione volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza europea e dei diritti fondamentali dei cittadini; cura inoltre l'attività del Centro SOLVIT, competente in merito alla risoluzione di questioni inerenti alla corretta applicazione delle norme del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di cittadini ed imprese; istruisce, nelle materie di competenza del

Dipartimento, le attività relative ai partenariati con i Paesi candidati e con i Paesi terzi a vocazione europea.

Gli Uffici, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto 9 ottobre 2006, oltre all'esercizio delle funzioni proprie provvedono a coordinare, nelle materie di propria competenza, le amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, consultando anche parti sociali e operatori privati, ed a curare, d'intesa con il settore legislativo e in collaborazione con le amministrazioni centrali e regionali interessate, le attività dirette al recepimento e all'attuazione delle direttive comunitarie.

Con il D.P.R. 17 maggio 2007, n. 91, si è provveduto a riordinare gli organismi operanti nel Dipartimento; in particolare:

- la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, istituita con l'art. 19 della legge 183/1987, viene ridenominata Commissione per l'attuazione delle normative comunitarie con il compito di svolgere funzioni di proposta e consulenza per il coordinamento delle iniziative governative volte alla sollecita attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale;

- il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF), istituito ai sensi dell'art. 76, comma 2, della legge 142/1992, svolge funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale, a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il Comitato si avvale del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie;

- il Comitato tecnico permanente, istituito dall'art. 2, comma 4, della legge 11/2005, con funzioni di supporto all'attività del CIACE. Si ricorda che il Regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente è stato adottato con D.M. 9 gennaio 2006.

Si segnala inoltre che, con D.P.C.M. 28 luglio 2006, è stata istituita presso il Dipartimento per le politiche comunitarie una apposita Struttura di missione, con il compito di attivare tutte le azioni possibili atte a prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario e di rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione. Alla medesima Struttura possono poi essere assegnati ulteriori compiti su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Struttura svolge una funzione di assistenza e di coordinamento delle Amministrazioni nazionali e di cura dei rapporti con la Commissione europea, contribuendo in tal modo alla risoluzione delle procedure d'infrazione ed alla complessiva riduzione dell'incidenza del contenzioso comunitario.

Inoltre, sempre ai fini di una trattazione dei casi di non conformità dell'ordinamento interno rispetto al diritto comunitario, nel gennaio 2006 il Dipartimento ha istituito un archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione (EUR-Infra).

Articolo 16

(Comitato tecnico permanente per gli affari europei)

1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, di seguito denominato «Comitato tecnico permanente», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17.

2. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;

b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;

c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.

3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico permanente abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.

4. Nell'ambito del Comitato tecnico permanente sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico permanente.

5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato tecnico permanente è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico permanente integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.

7. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente possono essere invitati,

quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

8. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 50.

9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta dei Ministri per le politiche europee e degli affari esteri, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

10. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

L'**articolo 16** è dedicato al Comitato tecnico permanente per gli affari europei, attualmente disciplinato dall'art. 2, comma 4, della legge 11/2005.

Il suddetto art. 2, comma 4, stabilisce che per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.

Il provvedimento in esame stabilisce che il comitato sia coordinato e presieduto dal responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'art. 17 del provvedimento in esame, anziché dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato come previsto dalla disposizione vigente (**comma 1**).

Il **comma 2** elenca in dettaglio le funzioni del comitato tecnico permanente nella predisposizione della posizione italiana da esprimere in sede di Unione europea, non indicate nella norma vigente.

I **commi 3 e 5-8** disciplinano la composizione del Comitato.

Mentre attualmente è previsto che di esso facciano parte "direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia", il comma 3 si limita a

prevedere che ogni Ministro designi un proprio rappresentante quale membro del Comitato abilitato ad esprimere la posizione dell'amministrazione.

Si stabilisce inoltre che qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato tecnico permanente sia integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente (anziché dagli assessori regionali competenti, come previsto dalla disciplina vigente) nonché, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM (previsione non contenuta nella disciplina vigente).

Le riunioni del Comitato tecnico permanente così integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'art. 17 del provvedimento in esame, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato - regioni.

Alle riunioni del Comitato tecnico partecipano, in qualità di osservatori, funzionari di Senato e Camera designati dalle rispettive amministrazioni.

Alle riunioni del Comitato tecnico possono infine essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.

Il Comitato tecnico consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'art. 50 del provvedimento in esame.

Il **comma 4** prevede che in seno al Comitato siano istituiti gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato, con riferimento a specifiche tematiche.

Mentre l'art. 2, comma 4, della legge 11/2005 afferma attualmente che il funzionamento del CIACE e del Comitato tecnico è disciplinato con D.P.C.M., il **comma 5** della disposizione in esame prevede un D.P.R., adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 400/1988, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281¹².

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R., resta efficace il DPCM 9 gennaio 2006, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge 11/2005.

L'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 400/1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'attuazione e l'integrazione delle

¹² "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale.

Il **comma 10** prevede che non si applichi al Comitato tecnico l'art. 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223¹³, che - in un'ottica di contenimento delle spese per commissioni, comitati e altri organismi - stabilisce che, una volta trascorso il termine di durata previsto dai regolamenti di riordino, l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso.

¹³ *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 17 *(Segreteria per gli affari europei)*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte dalla Segreteria per gli affari europei.

2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 4, 7, 10, 22, 24 e 26, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di dieci unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Il personale in posizione di comando, di cui ai commi 2 e 3, è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.

L'**articolo 17** è dedicato alla Segreteria per gli affari europei, avente il compito di curare le attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente (**comma 1**).

Tale struttura non è espressamente prevista dal testo vigente della legge 11/2005. Il decreto del Ministro per le politiche comunitarie del 9 ottobre 2006, relativo alla organizzazione interna del Dipartimento per le politiche europee, contempla, tra i quattro uffici in cui si articola il Dipartimento, l'Ufficio di segreteria del CIAE.

Il **comma 2** (riprendendo nella sostanza il comma 4-*bis* dell'art. 2 della legge 11/2005) dispone che, al fine del funzionamento del CIAE, il Dipartimento per le politiche europee può valersi, entro un contingente massimo di 20 unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni.

Si fa rinvio all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127¹⁴, ai sensi del quale nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il successivo **comma 3** consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'espletamento delle specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente aggiuntivo di 10 unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza stessa.

Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale della Presidenza.

Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Il **comma 4** riprende la previsione del vigente comma 4-*bis* dell'art. 2 della legge 11/2005, per cui il personale in posizione di comando sopra indicato è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni o in qualità di esperto nazionale distaccato presso istituzioni o organismi dell'Unione europea.

¹⁴ "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

Il **comma 5** prevede che, nei limiti di un contingente massimo di 6 unità, il Dipartimento per le politiche europee possa avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo i criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane in carico alla stessa.

Articolo 18 *(Nuclei europei)*

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei europei.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico permanente.

L'articolo 18 - che costituisce una novità rispetto alla legge 11/2005 - prevede l'individuazione, presso le amministrazioni statali, di nuclei europei specializzati nell'attuazione e nella partecipazione alla formazione del diritto europeo.

I nuclei europei devono essere individuati all'interno delle amministrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative (**comma 1**).

I nuclei sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con il Dipartimento delle politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni (**comma 2**).

I nuclei devono:

- assicurare il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni;
- contribuire alla predisposizione da parte delle amministrazioni dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali.

I responsabili dei nuclei assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico permanente (**comma 3**).

Articolo 19 *(Esperti nazionali distaccati)*

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - *(Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati)*. – 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico

riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche

superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica».

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.

L'**articolo 19** disciplina la figura degli esperti nazionali distaccati, sostituendo la normativa contenuta nell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Si ricorda che il ruolo degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni europee ha assunto una specifica rilevanza, tant'è che tale figura risulta oggi disciplinata da una decisione della Commissione europea del 12 novembre 2008 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione.

La 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'Unione europea, con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria, ha svolto, in data 8 giugno 2010, un'audizione del Presidente della sezione italiana degli esperti nazionali distaccati e di un membro direttivo di tale sezione. In tale occasione, è stato ricordato come sia in sede europea sia in sede nazionale è stata riconosciuta l'importanza della funzione svolta dagli esperti nazionali. In tal senso, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Letta, in un incontro svoltosi il 2 aprile 2010, ha deciso di avviare un tavolo istituzionale permanente che funga da "cabina di regia".

Il **comma 1**, ribadendo quanto già attualmente previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, impegna le amministrazioni pubbliche a favorire e incentivare le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli stati membri dell'Unione e gli stati candidati all'adesione all'Unione.

La riformulazione di cui al **comma 2** intende differenziare a seconda se i dipendenti delle amministrazioni siano chiamati a prestare servizio presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali ovvero presso le

amministrazioni di altri Stati, siano essi Paesi membri, candidati o Paesi con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione.

Infatti, a differenza di quanto previsto attualmente dall'art. 32 del decreto legislativo 165/2001, solo nel caso di distacco presso le amministrazioni di altri Stati continuerà a essere richiesto che siano stati conclusi appositi accordi di reciprocità tra le amministrazioni interessate e che sia prevista l'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della funzione pubblica.

Il nuovo comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 165/2001 prevede che il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee:

- coordinino la costituzione di una banca dati di possibili candidati,
- definiscano le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni europee,
- promuovano le informazioni relative ai posti vacanti e la formazione del personale.

Il nuovo comma 3 ripete integralmente quanto attualmente previsto dal comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 165/2001, prevedendo che il trattamento economico possa essere a carico dell'amministrazione di appartenenza, di quella di destinazione o essere suddiviso tra esse, oppure essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato dalle istituzioni europee o dalle organizzazioni internazionali.

Il nuovo comma 4 riproduce l'attuale comma 3, ai sensi del quale il personale distaccato resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza, aggiungendovi però la previsione che l'esperienza prestata non è solo valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati ma costituisce titolo preferenziale per la progressione di carriera.

Il **comma 3** rimette la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame e la determinazione del contingente massimo di esperti nazionali distaccati a un decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia, della pubblica amministrazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400/1988.

Articolo 20

(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;

b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;

c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n.183.

L'articolo 20 - che apre il Capo dedicato alla partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea - ripropone, con alcune modifiche, il contenuto dell'art. 17 della legge 11/2005 riguardante la convocazione di una sessione speciale della Conferenza Stato-regioni, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale.

La normativa vigente stabilisce che sia convocata almeno ogni sei mesi - anche su richiesta delle regioni e delle province autonome - una sessione speciale (c.d. "sessione comunitaria") della Conferenza Stato-regioni, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale.

La Conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria può infatti esprimere il proprio parere sulle seguenti questioni:

- sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

- sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza ed all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

- sullo schema del disegno di legge comunitaria.

Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza.

Circa le competenze della Conferenza Stato-Regioni in relazione all'Unione europea, si ricorda che l'art. 5 del decreto legislativo 281/1997 prevede che essa, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, si riunisca in apposita sessione almeno 2 volte all'anno al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime, e di esprimere il parere sullo schema di disegno di legge comunitaria. La Conferenza inoltre designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea ed esprime il proprio parere – su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e con il consenso del Governo – sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

Rispetto alla normativa vigente, il provvedimento in esame:

- in conseguenza delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, definisce la sessione speciale come “sessione europea”, anziché “comunitaria”;

- prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri convochi la sessione almeno ogni 4 mesi, invece che ogni 6, come attualmente previsto;

- specifica che lo scopo principale di tale sessione è quello di “raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle regioni e delle province autonome” nelle materia di propria competenza.

Articolo 21

(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il

Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.

L'**articolo 21** ripropone, con alcune modifiche, il contenuto dell'art. 18 della legge 11/2005, riguardante la convocazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una sessione speciale della Conferenza Stato-città-autonomie locali.

La normativa vigente stabilisce che sia convocata almeno una volta all'anno - anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali o degli enti locali interessati - una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. La Conferenza tratta tali aspetti esprimendo genericamente parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Dei risultati emersi in tali sedi il Governo è tenuto ad informare tempestivamente le Camere.

Rispetto alla normativa vigente, il provvedimento in esame:

- in conseguenza delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, definisce la sessione speciale come "sessione europea", anziché "comunitaria";
- prevede che la Conferenza debba tenersi almeno due volte l'anno, invece che una sola;
- prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri provveda alla convocazione d'intesa col Ministro dell'interno.

Articolo 22

(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che ne danno contestuale comunicazione alle Camere.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle

regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno

precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del

Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131.

L'**articolo 22** disciplina la partecipazione delle regioni e delle province autonome al processo di formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, riproducendo sostanzialmente l'art. 5 della legge 11/2005.

Mediante il rinvio all'art. 4, comma 4, del provvedimento in esame, il **comma 2** chiarisce che l'obbligo informativo nei confronti di regioni e province autonome dovrà svolgersi con le stesse modalità con cui esso deve essere adempiuto a favore delle Camere.

Il **comma 3** prevede che il Governo informi le Camere in merito alle osservazioni trasmesse dalle regioni e dalle province autonome su atti dell'Unione Europea.

Articolo 23

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, i presidenti delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, possono far pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare.

L'**articolo 23** - con una disposizione innovativa rispetto alla legge 11/2005, prevede la partecipazione delle assemblee regionali al controllo di sussidiarietà, in coerenza con l'art. 6 dell'apposito Protocollo allegato ai Trattati.

In base a tale ultima disposizione, infatti, spetta ai parlamenti o camere nazionali, nell'esercizio del controllo, "consultare all'occorrenza" le rispettive assemblee regionali con poteri legislativi.

Si ricorda che l'art. 6 del provvedimento in esame, relativo alla partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, prevede, al comma 3, che le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province.

La disposizione in esame completa la disciplina, prevedendo che i presidenti delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome possano far pervenire ai Presidenti del Senato e della Camera le osservazioni delle rispettive assemblee, in tempo utile per l'esame parlamentare.

Articolo 24

(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere

osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. Il Governo ne dà comunicazione alle Camere.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.

L'**articolo 24** disciplina la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, riproducendo, con alcune modificazioni, l'art. 6 della legge 11/ 2005.

In primo luogo, il **comma 1**, con una disposizione assente nel testo vigente, prevede che il Governo debba assicurare, per il tramite della Conferenza Stato-città, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad

attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

Viene inoltre previsto che il Governo debba dare comunicazione alle Camere in merito al dialogo intercorso con gli enti locali (**comma 2**).

Articolo 25

(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.

4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.

L'**articolo 25** riprende, con alcune modifiche, il contenuto dell'art. 6-*bis* della legge 11/2005, in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni.

Il Comitato delle regioni, istituito nel 1994 dal Trattato sull'Unione europea, è un organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti locali e regionali degli Stati membri. A norma dell'art. 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 265 TCE), il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato delle regioni qualora siano presentate nuove proposte nei seguenti settori che interessano la realtà locale e regionale: coesione economica e sociale, reti transeuropee, sanità pubblica, istruzione e cultura, politica occupazionale, politica sociale, ambiente, formazione professionale e trasporti. La Commissione e il Consiglio possono consultarlo, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno; il Comitato può adottare pareri di sua iniziativa e presentarli alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento.

L'art. 6-*bis* della legge 11/2005 prevede che all'Italia spettino 24 membri del Comitato delle regioni, così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

- a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti;
- b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

Il **comma 1** non contiene più il riferimento al numero dei rappresentanti italiani. La modifica si rende necessaria poichè, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'art. 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, individua ora solo il numero massimo dei rappresentanti nazionali nel Comitato delle regioni (305 unità), rimettendo al Consiglio europeo la determinazione numerica totale.

Il **comma 2** prevede che i membri italiani del Comitato delle regioni siano indicati:

- per le regioni e le province autonome, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

- per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

- per le province e i comuni, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM

secondo i criteri definiti con un D.P.C.M. adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Tale decreto deve assicurare la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonchè la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente (**comma 3**).

In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri del Comitato, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea (**comma 4**).

Articolo 26

(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al

Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n.936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.

3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

L'**articolo 26** riproduce integralmente il contenuto dell'art. 7 della legge 11/2005, in materia di partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea, premettendovi un nuovo comma 1, il quale prevede, in particolare, che il Comitato tecnico permanente nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.

Articolo 27

(Legge di delegazione europea e legge europea)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le

risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento.

5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.

6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione

illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui

termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

L'articolo 27 - che apre il Capo relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - prevede, al posto dell'attuale legge comunitaria, due nuovi strumenti per la trasposizione del diritto europeo nell'ordinamento nazionale:

- legge di delegazione europea e
- legge europea.

La relazione illustrativa all'originario disegno di legge governativo (A.C. 3866) specifica che la scelta di due distinte leggi annuali è stata dettata dall'esigenza di garantire al Governo di disporre in tempi brevi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti comunitari. L'*iter* di approvazione della legge comunitaria si è infatti rilevato spesso difficoltoso proprio a causa di disposizioni differenti dalle deleghe inserite nel disegno di legge comunitaria e il ritardo nell'approvazione delle deleghe ha comportato spesso l'apertura di procedure di infrazione.

L'articolo in esame riprende il contenuto dell'art. 8 della legge 11/2005, apportandovi le seguenti modificazioni.

In primo luogo, viene introdotto un termine (15 gennaio di ogni anno) entro il quale regioni e province autonome devono trasmettere al Governo le risultanze della verifica di conformità dei rispettivi ordinamenti agli atti adottati dall'Unione europea (**comma 3**).

Come si è anticipato, l'attuale disegno di legge comunitaria è sostituito da due nuovi provvedimenti:

(1) un disegno di legge recante il titolo "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea*", completato dall'indicazione "*Legge di delegazione europea*" seguita dall'anno di riferimento, che deve essere presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno (attualmente, il disegno di legge comunitaria deve essere presentato entro il 31 gennaio) (**comma 4**);

(2) un disegno di legge dal titolo "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*", completato dall'indicazione "*Legge europea*" seguita dall'anno di riferimento, per la cui presentazione alle Camere non è invece previsto un termine (**comma 5**).

Il **comma 6** chiarisce che la Conferenza Stato-regioni esprimerà parere sugli schemi relativi a entrambi i disegni di legge, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281¹⁵, ai sensi del quale la Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere.

Si valuti l'opportunità di novellare il decreto legislativo 281/1997, al fine di aggiornarne la formulazione alle modifiche di cui al disegno di legge in esame.

Il **comma 7** concerne la relazione illustrativa del (solo) disegno di legge di delegazione europea e riprende il contenuto del comma 5 dell'art. 8 della legge 11/2005, in materia di relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria, rispetto al quale:

¹⁵ "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

- chiarisce che la relazione illustrativa deve essere aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente (**alinea**);

- richiede che la relazione illustrativa dia conto dei motivi per i quali il Governo, mediante l'inclusione di una direttiva in un allegato piuttosto che in un altro, ritenga necessario o meno ottenere il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo di recepimento (**lettera a**);

- anticipa dal 25 al 15 gennaio di ogni anno il termine entro il quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome deve trasmettere al Dipartimento per le politiche europee l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea (**lettera f**).

Articolo 28

(Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea)

1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro;

b) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;

c) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 31;

d) delega legislativa al Governo per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nell'ambito del

conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) e d), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

h) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.

3. La legge europea reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 38, comma 1, della presente legge.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea

per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono

attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

L'**articolo 28** elenca i contenuti dei due nuovi strumenti attraverso i quali l'Italia darà adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, suddividendo in due elenchi i contenuti della legge comunitaria attualmente disciplinati dall'art. 9 della legge 11/2005.

In particolare, il **comma 2** individua l'oggetto della **legge di delegazione europea**, che recherà:

a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro (attualmente, il riferimento alla delega legislativa è contenuto nella lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005);

b) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 33 del provvedimento in esame (la disposizione in questione riproduce la lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005);

c) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 31 del provvedimento in esame;

d) delega legislativa al Governo per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome (la lettera in questione riproduce la lettera g) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005);

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (la lettera in questione riproduce la lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005);

g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) e d), autorizzano il

Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

h) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del provvedimento in esame.

Il **comma 3** prevede invece che la **legge europea** reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1 (la lettera in questione riproduce la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005);

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (la lettera in questione riproduce la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005, alla quale aggiunge il riferimento alle sentenze della Corte di giustizia);

c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea (la lettera in questione riproduce la lettera e) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005);

e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, Cost., in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 38, comma 1, del provvedimento in esame (la lettera in questione riproduce la lettera h) del comma 1 dell'art. 9 della legge 11/2005).

I **commi 4 e 5** riproducono, senza variazioni, i commi 2 e 2-*bis* dell'art. 9 della legge 11/2005.

Articolo 29

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)

1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle

competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero il diverso termine previsto dal comma 4 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di

delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 31 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

L'**articolo 29** disciplina, per la prima volta, la procedura per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con legge di delegazione, oggetto di regolazione pressoché costante nelle leggi comunitarie annuali.

Esso riproduce infatti l'art. 1 della legge comunitaria - che presenta un contenuto fortemente stabile da un anno all'altro.

Rispetto all'art. 1 dell'ultima legge comunitaria approvata (legge 4 giugno 2010, n. 96¹⁶) la disposizione in esame prevede le seguenti modifiche:

- è previsto un termine di scadenza della delega legislativa non più coincidente con quello di recepimento della direttiva (come previsto nelle ultime tre leggi comunitarie) ma anticipato di due mesi rispetto ad esso (come previsto nel disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame del Parlamento - A.C. 4059), al fine, come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge

¹⁶ "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009".

governativo, di evitare l'avvio di procedure di infrazione per mancato recepimento, considerato che nel passato la coincidenza tra i due termini ha determinato di fatto un differimento della delega fino a tre mesi e la conseguente apertura di procedure d'infrazione. Sempre la relazione illustrativa ricorda che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo Stato inadempiente incorre in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza (**comma 1**);

- si prevede che i decreti legislativi siano accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia (**comma 2**);

- si prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi attuativi di direttive europee emanati in base ad una delega contenuta nella legge di delegazione europea, al fine di recepire atti non legislativi della Commissione europea che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, ai sensi dell'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹⁷ (**comma 6**). Tali disposizioni integrative e correttive sono adottate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo oggetto della modifica o entro o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea;

- non viene riprodotto il comma relativo all'eventuale mancato esercizio della delega, in quanto a tale questione è dedicato l'intero art. 36 del provvedimento in esame.

¹⁷ L'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti: a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati.

Articolo 30

(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena

dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione,

nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

e) nella redazione dei decreti legislativi di

cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

f) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

g) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

h) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

L'**articolo 30** detta principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive europee.

Esso introduce nel provvedimento in esame una disciplina che trova tradizionalmente collocazione nell'art. 2 della legge comunitaria e che subisce solo modifiche marginali da un anno all'altro.

I principi e criteri direttivi di cui alla disposizione in esame trovano applicazione:

- se non in contrasto con principi e criteri direttivi specifici stabiliti dalla legge europea di delegazione;
- in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare.

Venendo al contenuto dei principi e dei criteri direttivi elencati dalla disposizione in esame, si segnala che essi riproducono quelli di cui all'art. 2 del disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all'esame del Parlamento (A.C. 4059, già A.S. 2322), con le seguenti modifiche:

- alla **lettera b)**, che dispone l'introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall'attuazione delle direttive comunitarie, viene aggiunto che ciò può essere effettuato *"anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate"*;

- non viene riprodotta la lettera d) dell'art. 2 del disegno di legge comunitaria 2010, in materia di copertura finanziaria delle norme delegate;

- viene invece inserita una lettera non presente nel disegno di legge comunitaria 2010 (**lettera h)**, ai sensi della quale è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Si segnala che alla questione della parità di trattamento è dedicato anche l'art. 49 del provvedimento in esame.

Articolo 31

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14

della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.

L'**articolo 31**, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, che la legge di delegazione europea deleghi il Governo ad introdurre un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da:

- direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa);

- regolamenti comunitari per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale.

La finalità dell'articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei

precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell'ordinamento interno.

La disposizione in esame riproduce il contenuto dell'art. 3 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059) e delle leggi comunitarie approvate in passato.

Articolo 32

(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione annuale)

1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale

prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

L'**articolo 32** - che riproduce, con alcune modificazioni, l'art. 10, commi 4 e 5, della legge 11/2005 - disciplina il caso in cui la delega a recepire o attuare un atto dell'Unione europea sia contenuta in una legge diversa dalla legge di delegazione europea.

In tal caso, il decreto legislativo è adottato, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa (**comma 1**).

Rispetto all'articolo 10, comma 4, della legge 11/2005, la disposizione in esame non fa riferimento all'obbligo per l'emanando decreto legislativo di attenersi anche agli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega. Tale obbligo discende comunque dai principi regolativi della gerarchia delle fonti.

Non viene neanche riprodotto l'obbligo di attenersi ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella normativa comunitaria da attuare, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 29 del provvedimento in esame.

Il **comma 2** prevede che il medesimo procedimento si applichi anche per l'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

Articolo 33

(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *b*), della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente

nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.

4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.

5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:

a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;

b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.

6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione

della nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:

- a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
- b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

L'articolo 33, riproducendo con alcune modifiche l'art. 11 della legge 11/2005, prevede che in taluni casi il Governo possa attuare la normativa europea con regolamento o atto amministrativo.

Più in particolare, i **commi 1 e 2** prevedono che la legge di delegazione europea possa autorizzare il Governo a recepire direttive dell'Unione europea mediante regolamenti di delegificazione *ex art. 17, comma 2*, della legge 400/1988.

L'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il recepimento della direttiva mediante regolamento *ex art. 17, comma 2*, della legge 400/1988 è possibile se:

- la materia ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost.;
 - la materia, già disciplinata con legge, non è tuttavia coperta da riserva assoluta di legge;
 - il Governo è stato autorizzato in tal senso dalla legge di delegazione europea.
- A tal fine, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, il Governo presenta un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione ad emanare regolamenti.

Rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge 11/2005:

- viene eliminato il riferimento alla possibilità di adottare regolamenti ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della legge 400/1988¹⁸;
- viene eliminato il riferimento alla necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di regolamento (ciò è previsto, in via generale, dall'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, cui la disposizione in esame rinvia);
- viene introdotto (**comma 5**) un riferimento alle norme regolatrici della materia (che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, devono essere determinate dalla legge che autorizza l'adozione del regolamento di delegificazione), specificando che tali norme: a) sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione; b) sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;
- viene ribadito che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, la legge di delegazione europea deve individuare le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari (**comma 6**).

Il **comma 3** prevede invece che in alcuni casi l'attuazione delle direttive possa avvenire con regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400/1988, o con atto amministrativo.

L'art. 17, comma 3, della legge 400/1988 prevede che, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Anche in questo caso, la materia deve ricadere nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., e non deve essere coperta da riserva assoluta di legge. Inoltre essa non deve essere

¹⁸ L'art. 17, comma 1, della legge 400/1988 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

disciplinata dalla legge o da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 400/1988.

Il recepimento con atto amministrativo generale è inoltre subordinato al fatto che il provvedimento non abbia contenuto normativo (precisazione attualmente non contenuta nella legge 11/2005).

Rispetto alla legge 11/2005, il **comma 4** prevede che anche i regolamenti ministeriali si debbano conformare alle norme generali ivi elencate (attualmente, tale obbligo è previsto per i soli regolamenti di delegificazione).

Articolo 34

(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)

1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.

L'articolo 34 - che riscrive l'art. 13 della legge 11/2005, in materia di adeguamenti tecnici - disciplina l'attuazione degli atti di esecuzione non autonomamente applicabili adottati dal Consiglio o dalla Commissione europea in esecuzione di atti già recepiti o efficaci nell'ordinamento nazionale.

In relazione a tale tipologia di atti, si prevede che gli stessi vengano adottati, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, con regolamento ministeriale *ex art. 17, comma 3, della legge 400/1988* dal Ministro competente che ne dà comunicazione al Dipartimento per le politiche europee.

L'art. 17, comma 3, della legge 400/1988 prevede che, con decreto ministeriale, possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Articolo 35

(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il

termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

L'**articolo 35** - che riproduce, con alcune modifiche, l'art. 10 della legge 11/2005 - prevede, come ulteriore ed eventuale strumento per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, l'adozione di provvedimenti anche urgenti da parte del Consiglio dei Ministri.

Rispetto alla disciplina attualmente vigente:

- si chiarisce che i provvedimenti cui fa riferimento l'articolo in esame sono diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea;
- tra le fonti dell'obbligo statale di adeguamento che legittimano l'adozione delle misure di cui all'articolo in esame, si individua (oltre ad atti normativi dell'Unione europea e sentenze della Corte di giustizia) anche l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Articolo 36

(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee)

1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza istituzionale prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio

dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 5.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Consiglio dei ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.

L'**articolo 36**, che non trova riscontro nella legge 11/2005, prevede che il Ministro per le politiche europee segua costantemente la realizzazione del processo di attuazione della normativa europea nell'ordinamento nazionale:

- chiedendo ai Ministri competenti le ragioni del mancato recepimento entro il termine previsto degli atti europei e trasmettendo alla Camera ed al Senato una relazione che dà conto dei motivi addotti dagli stessi Ministri;

- riferendo al Consiglio dei Ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto riferito dai Ministri interessati;

- informando, ogni sei mesi, il Parlamento sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza.

Articolo 37

(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera f).

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 38 della presente legge.

4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi

internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 27.

L'**articolo 37** - riproducendo con alcune modifiche l'art. 16 della legge 11/2005 - disciplina il recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome.

Rispetto al comma 1 dell'art. 16, il quale prevede che nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome danno attuazione alle direttive comunitarie mentre in quelle di competenza concorrente devono attenersi ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge comunitaria, il **comma 1** si limita a prevedere l'attuazione da parte delle regioni e degli enti locali delle direttive che ricadono nell'ambito della loro competenza.

Il **comma 5**, che non trova riscontro nella legge 11/2005, prevede che il Ministro per le politiche europee informi le Camere ogni sei mesi sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

Articolo 38
(Poteri sostitutivi dello Stato)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 38 disciplina i poteri sostitutivi dello Stato.

L'art. 117, quinto comma, Cost., stabilisce che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

L'art. 120, comma 2, Cost. prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

La disciplina dei poteri statali sostitutivi è attualmente contenuta – nell'ambito della legge 11/2005 – in vari articoli, che riprendono sostanzialmente quanto già previsto in materia nelle leggi comunitarie approvate dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni: art. 9, comma 1, lettera h); art. 11, comma 8, relativo all'attuazione in via regolamentare; art. 13, comma 2, relativo agli adeguamenti tecnici, e art. 16, comma 3, in materia di attuazione regionale.

Alla disciplina dettata dagli articoli sopra menzionati si aggiunge quanto previsto dall'art. 8 della legge 131/2003 (c.d. legge La Loggia), volto a regolare l'esercizio del diverso potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost..

Per quanto riguarda i rapporti tra la sostituzione delineata dagli articoli della legge 11/2005 e quella disciplinata dalla legge 131/2003, si evidenzia che le due leggi fanno riferimento a diversi articoli della Costituzione: le disposizioni della legge 11/2005 si pongono in attuazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., mentre l'art. 8 della legge/2003 131 richiama l'art. 120, secondo comma, Cost..

L'art. 11, comma 8, della legge 11/2005 prevede che spetta allo Stato un potere sostitutivo per i casi di inadempienza delle regioni e delle province autonome agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.

La norma prevede le seguenti garanzie per le regioni e province autonome:

- gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria;

- tali atti riguardano esclusivamente le regioni e province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;

- gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, e devono recare l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute;

- gli atti statali sono sottoposti all'esame preventivo della Conferenza unificata.

La norma in oggetto persegue una duplice finalità: da un lato, quella di rispettare il riparto di competenze legislative delineato dall'art. 117 Cost. e le funzioni in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma del medesimo art. 117; dall'altro, quella di garantire allo Stato uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea e il verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione.

Analogamente, l'art. 13, comma 2, stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano secondo modalità analoghe a quelle definite dall'art. 11. In particolare, i citati provvedimenti statali si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per il recepimento della normativa comunitaria e perdono efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Infine, l'art. 16, comma 3, in riferimento all'attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8.

Il **comma 1** riproduce quanto attualmente previsto dall'art. 11, comma 8, della legge 11/2005, inserendovi però il riferimento all'art. 120, comma secondo, Cost., accanto a quello all'art. 117, quinto comma.

Il **comma 2**, che riproduce quanto attualmente disciplinato dall'art. 10, comma 3, della legge 11/2005, disciplina il caso di adozione di misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome.

Articolo 39

(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)

1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.

2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le

politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'**articolo 39** - che apre il Capo VII in materia di contenzioso - introduce una disciplina specifica per la deliberazione e presentazione da parte dell'Italia dei ricorsi alla Corte di giustizia.

Il **comma 1** stabilisce che le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** prevede che le richieste di ricorso o di intervento dinanzi alla Corte di giustizia siano trasmesse dalle amministrazioni proponenti al Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.

Il **comma 3** concerne invece specificamente la presentazione dei ricorsi deliberati da una delle Camere avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona.

La disposizione impegna il Governo a presentare senza ritardo il ricorso una volta deliberato da una delle Camere (si esclude pertanto ogni discrezionalità del Governo in merito alla trasmissione del ricorso) e prevede che ciascuna Camera stia in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 8 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona prevede che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà secondo le modalità di cui all'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'UE da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il proprio ordinamento interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera del parlamento nazionale. Tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni contro gli atti legislativi per i quali è richiesta la consultazione del Comitato.

Il **comma 4** fa salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131¹⁹.

In base a tale disposizione, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso gli atti normativi dell'Unione europea ritenuti illegittimi, su richiesta della Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

¹⁹ "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3".

Articolo 40

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, e dall'articolo 38 della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui

soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non

ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del

Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

L'**articolo 40** riproduce, senza sostanziali modificazioni, l'art. 16-*bis* della legge 11/2005, in materia di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario.

Il citato art. 16-*bis* prevede misure volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari e internazionali dello Stato derivanti, in particolare, dalle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali).

A tal fine, viene introdotto il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei soggetti responsabili dell'inadempimento degli obblighi comunitari e internazionali. In

particolare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici ed i soggetti equiparati devono:

- adottare le misure necessarie a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi comunitari, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli artt. 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse;

- dare esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, pronunciate ai sensi dell'art. 228, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

In ogni caso, è previsto l'esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti suindicati, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia. Tali poteri sostitutivi sono esercitati secondo i principi e le procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 131/2003 (c.d. legge "La Loggia") e dall'art. 11, comma 8, della legge 11/2005.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, lo Stato può esercitare il diritto di rivalersi nei confronti di tali enti nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di altri fondi aventi finalità strutturali. Tale diritto di rivalsa è esercitato dallo Stato per compensare gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le modalità di esercizio del diritto di rivalsa prevedono che tale diritto possa essere esercitato in modo differente, a seconda che l'obbligato sia un ente territoriale, ovvero un ente od organismo pubblico diverso assoggettato al sistema di tesoreria unica, ovvero altro ente.

In particolare, nel caso in cui l'obbligato sia un ente territoriale, la misura degli importi dovuti, che comunque non deve essere superiore agli oneri finanziari a carico dell'Italia, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 3 mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna per la Repubblica italiana. Il decreto reca modi e termini per il pagamento, anche rateizzato, e costituisce titolo esecutivo. Qualora gli oneri finanziari a carico dell'Italia siano di carattere pluriennale, o non ancora liquidi, possono adottarsi più decreti ministeriali in relazione al progressivo maturare del credito dello Stato.

I decreti sono emanati previa intesa sull'entità del credito, modalità di recupero e termini di pagamento, anche rateizzato, con l'ente obbligato. Tale intesa, il cui contenuto viene recepito in un provvedimento del Ministro dell'economia e costituisce titolo esecutivo, deve essere perfezionata entro 4 mesi decorrenti dalla data della notifica della sentenza esecutiva di condanna verso l'Italia all'ente obbligato.

Qualora non venga raggiunta l'intesa, l'adozione del provvedimento compete al Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi 4 mesi, sentita la Conferenza unificata. Anche in questo caso possono essere adottati più decreti laddove si sia in presenza di crediti dello Stato che maturano progressivamente.

Nel caso di enti e di organismi pubblici diversi da quelli indicati sopra, assoggettati al sistema di tesoreria unica, il diritto di rivalsa si esercita con un prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

In ogni altro caso, il diritto di rivalsa si esercita secondo le vie ordinarie, mediante ricorso innanzi all'autorità giudiziaria competente.

Le notifiche delle sentenze di condanna nei confronti degli enti territoriali obbligati sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, è prevista una sorta di autocertificazione per le imprese che intendano avvalersi degli aiuti di Stato.

L'unica differenza sostanziale che la disposizione in esame presenta, rispetto all'art. 16-*bis* della legge 11/2005, è data dalla mancata riproposizione del comma relativo agli aiuti di Stato, in quanto tale materia viene disciplinata in un Capo apposito del provvedimento in esame (cfr., in particolare, l'art. 43, comma 1, del provvedimento in esame).

Articolo 41 *(Aiuti di Stato)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della presente legge.

L'**articolo 41** apre il Capo VIII, dedicato agli aiuti di Stato, il cui inserimento nel provvedimento in esame è finalizzato a “disciplinare le principali problematiche emerse nella prassi in questa materia” come evidenziato nella relazione illustrativa all'originario disegno di legge governativo (A.C. 3866).

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, già regolamentata dal Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), trova la sua fonte primaria negli artt. 107-109 del Trattato sul Funzionamento della Unione europea (TFUE), nonché in atti di diritto derivato adottati sulla base delle norme dei Trattati.

L'art. 107 TFUE riproduce il testo dell'art. 87 del TCE il quale ha introdotto il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il sistema complessivo del diritto comunitario, fatti salvi la possibilità di preventiva autorizzazione dell'aiuto medesimo nonché un sistema di deroghe espressamente individuato.

La procedura per il controllo sugli aiuti di Stato, sia a livello preventivo su quelli di nuova istituzione, sia a livello permanente sugli aiuti esistenti, è contenuta invece all'art. 108 TFUE, già art. 88 TCE.

Infine, l'art. 109 TFUE, già art. 89 TCE ha attribuito al Consiglio la competenza ad adottare i regolamenti necessari ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli precedenti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:

- regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del TCE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali. Esso in sostanza è volto a delegare alla Commissione il compito di individuare – per il tramite di appositi regolamenti di esecuzione – certe categorie di aiuto come compatibili con il mercato comune ed esentate, quindi, da obblighi di notifica; tali regolamenti devono specificare per ciascuna categoria di aiuti: la finalità dell'aiuto; le categorie di beneficiari; i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi; le condizioni relative al cumulo degli aiuti; le condizioni del controllo. I regolamenti in esame hanno una durata determinata. A

quest'ultimo riguardo si ricorda che l'art. 3 del regolamento pone in capo agli Stati membri precisi obblighi di controllo e trasparenza degli aiuti esentati. Gli Stati debbono registrare ed elaborare tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria, eventualmente comunicando alla Commissione tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto. Inoltre gli Stati trasmettono alla Commissione, almeno annualmente e possibilmente in forma elettronica, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, relazioni che la Commissione rende accessibili a tutti gli altri Paesi.

- regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 (successivamente integrato dal regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004), recante modalità di applicazione dell'articolo 88 TCE, che detta le norme di procedura relative al controllo sugli aiuti di stato, operato dalla Commissione.

Partendo dall'espressa abilitazione contenuta nel regolamento n. 994/1998, la Commissione è, quindi, intervenuta a disciplinare alcune tipologie di aiuti orizzontali, ritenuti potenzialmente meno distorsivi degli interventi settoriali, in quanto destinati a correggere carenze del mercato, producendo un quadro normativo poggiante su più regolamenti. Tali atti normativi erano i seguenti:

- regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- regolamento n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti destinati alla formazione;
- regolamento n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo agli aiuti a favore dell'occupazione;
- regolamento n. 1628/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale.

Tale quadro di riferimento è stato oggetto di una semplificazione da parte della Commissione, che ha ne ha operato la sostituzione con un unico atto: si tratta del regolamento n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, con cui si dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato. La Commissione ha così consolidato in un unico documento tutti i regolamenti di esenzione per categoria (eccetto il "*de minimis*"), attraverso i quali gli Stati Membri possono concedere intere categorie di aiuti di Stato senza la preventiva notifica alla Commissione europea. Il regolamento, inoltre, semplifica e rende più veloce il controllo sugli aiuti di Stato. La nuova disciplina resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013 e si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- aiuti per la tutela dell'ambiente;
- aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti alla formazione;
- aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

Per quanto riguarda, invece, gli aiuti a finalità regionale la Commissione ha approvato specifici Orientamenti comunitari con la Comunicazione 98/C 74/06 del 10

marzo 1998, parzialmente novellati, per ciò che attiene gli aiuti regionali al funzionamento, con la Comunicazione 2000/C 258/06 del 9 settembre 2000. Successivamente, sono stati adottati, con la Comunicazione della Commissione 2006/C 54/08 del 4 marzo 2006, i nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, ai quali ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006.

Infine per quanto riguarda la disciplina degli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”) essa è contenuta nel regolamento n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

La disposizione in esame riprende, con alcune modifiche, il contenuto dell'art. 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52²⁰ (di cui l'art. 58 del provvedimento in esame prevede, conseguentemente, l'abrogazione), stabilendo che il Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, deve assicurare l'unitarietà di indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici.

²⁰ "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994".

Articolo 42

(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)

1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.

2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato

non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.

L'**articolo 42** reca le seguenti misure riguardanti le comunicazioni in merito agli aiuti di Stato:

- le amministrazioni interessate - contestualmente alla notifica alla Commissione europea dei progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - devono trasmettere al Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata, in modo da consentire al Dipartimento di esercitare la funzione di coordinamento a esso attribuita (**comma 1**);

- le amministrazioni competenti dovranno fornire le informazioni richieste dalla Commissione in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, d'intesa con il Dipartimento per le politiche europee e per il tramite dello stesso (**comma 2**).

Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate con un D.P.R. emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 400/1988 (**comma 3**).

Articolo 43

(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. Le amministrazioni centrali e locali che

ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.

4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

L'**articolo 43** reca il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati.

In particolare, il **comma 1** ripropone, ampliandone la portata, il contenuto del comma 11 dell'art. 16-*bis* della legge 11/2005, stabilendo che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare ai sensi della normativa comunitaria.

Si ricorda, infatti, che nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, le somme già percepite devono essere recuperate. A tal fine, gli artt. 14 e 15 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio predispongono una specifica procedura.

La mancata restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile rientra tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell'autorizzazione di un nuovo regime di aiuti: essa, infatti, condiziona l'autorizzazione di nuovi aiuti all'impegno da parte dello Stato interessato a verificare che i beneficiari non siano tenuti a restituire precedenti aiuti illegali. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che l'impresa beneficiaria non ha ancora restituito aiuti incompatibili, la Commissione condiziona l'erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha avallato tale prassi, evidenziando come la Commissione, in sede di applicazione dell'art. 88, par. 3, TCE, usufruisca di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, punto 49).

Di conseguenza, anche in base alla giurisprudenza comunitaria, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto, adotta una decisione con la quale pur autorizzando tale beneficio, ne sospende il versamento sino al momento in cui l'impresa non abbia restituito il precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti in questione (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. "sentenza Deggendorf").

Il **comma 2** dispone in merito alle verifiche che le amministrazioni competenti a concedere aiuti devono effettuare sui soggetti beneficiari degli stessi; a tal fine le amministrazioni responsabili per l'esecuzione delle decisioni di recupero dovranno loro fornire, ove richieste, le informazioni e i dati necessari (**comma 3**).

Nel caso in cui le verifiche siano effettuate mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445²¹, le amministrazioni concedenti svolgeranno a campione i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni medesime (**comma 4**).

L'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 riguarda le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Ai sensi dell'art. 38 del medesimo Testo unico, la dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

²¹ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".

Articolo 44 *(Procedure di recupero)*

1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo

esecutivo nei confronti degli obbligati.

3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.

4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.

L'**articolo 44** riguarda le procedure relative al recupero degli aiuti incompatibili con il diritto comunitario.

L'ordinamento vigente non prevede una disciplina che demandi in via ordinaria ad una determinata amministrazione la competenza a rendere efficaci le decisioni di recupero notificate dalla Commissione; pertanto, al fine di rendere le procedure di recupero celeri ed efficaci, è necessaria l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo con il quale si provvede anche a disciplinare la procedura che l'amministrazione dovrà seguire per individuare i beneficiari e quantificare le somme dovute.

La relazione illustrativa all'originario disegno di legge comunitario (A.C. 3866) segnala come *“la necessità di stabilire di volta in volta la procedura da seguire ha comportato in passato notevoli ritardi nell'adempimento da parte dello Stato delle decisioni di recupero ad esso indirizzate. A questi ritardi, a volte cronici, è principalmente attribuibile l'alto numero di ricorsi attualmente pendenti di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia in questa materia”*.

Il provvedimento in esame prevede due distinte procedure in relazione al soggetto competente al recupero degli aiuti incompatibili:

(1) nel caso in cui il soggetto competente sia lo Stato, l'incarico di procedere al recupero delle somme viene affidato alla società Equitalia S.p.A., qualunque sia la forma dell'aiuto concesso ed il soggetto erogatore (**comma 1**). I soggetti tenuti alla restituzione degli importi, nonché la determinazione degli stessi e le modalità ed i termini del pagamento, saranno indicati con apposito decreto ministeriale a cura del Ministro competente per materia, da adottare entro due mesi dalla data della notifica della decisione della Commissione europea (**comma 2**);

La riforma del sistema della riscossione (operata dall'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) ha previsto la sostituzione del precedente sistema, che affidava il servizio di riscossione a concessionari privati, con l'attribuzione del servizio nazionale di riscossione dei tributi all'Agenzia delle entrate mediante un'apposita società per azioni, Riscossione S.p.A., operante dal 1° ottobre 2006 ed oggi denominata Equitalia S.p.A.. Equitalia S.p.A., attualmente a totale partecipazione pubblica, è stata costituita dall'Agenzia delle entrate (che ne possiede il 51% del capitale) unitamente all'INPS (che ne possiede il 49%); la partecipazione pubblica al capitale, anche dopo l'eventuale ingresso di soci privati, non potrà mai essere inferiore al 51%. Essa effettua la riscossione dei tributi mediante ruolo e la riscossione delle altre entrate (prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 237/1997 e concernente tributi, sanzioni e altre somme già riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate). Per le suddette attività la società collabora con la Guardia di Finanza. Inoltre, Equitalia può effettuare ulteriori attività quali la riscossione spontanea, la liquidazione e l'accertamento delle entrate degli enti pubblici anche territoriali e delle società da essi partecipate, da assegnarsi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. Attraverso la stipulazione di appositi contratti di servizio, svolge altresì attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, potendo in tale ipotesi assumere finanziamenti e svolgere le connesse operazioni finanziarie. Il decreto-legge 203/2005 ha statuito una specifica disciplina per il passaggio dei carichi dai precedenti concessionari al nuovo soggetto e per la gestione delle entrate degli enti territoriali. Le norme hanno previsto altresì l'obbligo di presentazione di una relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento sullo stato della riscossione.

(2) qualora l'ente competente sia diverso dallo Stato, il provvedimento di esecuzione sarà emanato dalla regione, ovvero dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente, ed il recupero degli importi sarà a cura del concessionario della riscossione delle entrate dell'ente interessato (**comma 3**).

Il **comma 4** disciplina lo scambio di informazioni tra le amministrazioni coinvolte nelle procedure di recupero e la Commissione, prevedendo che esso avvenga d'intesa e per il tramite del Dipartimento per le politiche europee.

La normativa comunitaria dispone che, nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile, in quanto concesso senza rispettare gli artt. 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esso non può più esplicare i suoi effetti. In questo caso, si possono verificare due distinte situazioni:

- l'aiuto non era stato ancora erogato e, pertanto, la declaratoria di incompatibilità ne impedisce la concreta prestazione;
- l'aiuto è stato già attuato.

In questa seconda ipotesi, è evidente che non solo dovrà cessare l'erogazione del beneficio, ma bisogna procedere al recupero delle somme già percepite. A tal fine, gli artt. 14 e 15 del regolamento n. 659 del 1999 predispongono una specifica procedura. In particolare, l'art. 14 prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, c.d. "decisione di recupero". Tale recupero deve essere "effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione" (art. 14, reg. n. 659).

Spetta sempre al singolo Stato e non alla Commissione determinare l'ammontare dell'aiuto da recuperare, cui si aggiungono gli interessi, calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione, che decorrono dal momento in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

L'operazione di recupero incontra però un termine di prescrizione, fissato dall'art. 15 ("periodo limite"). È infatti possibile procedere entro il periodo limite di dieci anni, che decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso.

Tale periodo limite può essere:

- interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro nei confronti dell'aiuto illegale; ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero;
- sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il recupero dell'aiuto non ha carattere assoluto, potendo in alcuni casi venire meno. In particolare:

- la Commissione non impone il recupero dell'aiuto, se ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario (art. 14, par. 1, reg. n. 659);
- vi è l'assoluta impossibilità di procedere al recupero, per difficoltà impreviste o imprevedibili (cfr. sentenze della Corte di giustizia 15 gennaio 1986, in C-52/84, 29 gennaio 1998, in C-280/95 e 17 giugno 1999, in C-75/97).

Articolo 45

(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)

1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) l'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999».

2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dopo la lettera *z*) è aggiunta la seguente:

«*z-bis*) le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a

prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».

3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere *m-bis*) del comma 1 dell'articolo 119 e *z-bis*) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.

L'**articolo 45**, comma 1, inserisce le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, tra quelle cui è applicabile il rito abbreviato ai sensi dell'art. 119 del nuovo Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104²²).

Tale rito, originariamente disciplinato nell'art. 23-*bis* della legge n. 1034/1971, si caratterizza, in particolare, per la netta riduzione dei termini processuali ordinari; esso è stato introdotto per consentire una rapida definizione dei giudizi in determinati settori che, per la delicatezza delle materie considerate e la complessità dei contrapposti interessi giuridici coinvolti, necessitano di una drastica riduzione dei tempi del processo e di una significativa semplificazione dello svolgimento di determinate fasi.

In base al **comma 2**, che novella l'art. 133 del Codice del processo amministrativo, le medesime controversie sono devolute alla giurisdizione

²² "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".

esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

L'art. 7 del medesimo Codice prevede un'espressa disciplina della giurisdizione amministrativa, prevedendo che essa si articoli in giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, in particolare, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi. L'elenco delle materie di giurisdizione esclusiva è contenuto nell'art. 133 del Codice, che ha recepito le ipotesi di giurisdizione esclusiva contemplate da altri testi normativi e ne ha introdotte di nuove.

In base al **comma 3**, infine, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze, di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sul tali materie.

Articolo 46

(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)

1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

L'**articolo 46** stabilisce che i provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Articolo 47

(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)

1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che

vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

L'**articolo 47** prevede che il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999, indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato.

Articolo 48

(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)

1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.258 del 4 novembre 2002.
2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni relative agli aiuti di Stato concessi alle imprese, l'**articolo 48** richiama la normativa già in vigore.

La normativa europea prevede in capo agli Stati membri un obbligo generale di fornire in ogni momento le informazioni relative agli aiuti di Stato erogati: tale obbligo è esplicitamente previsto nel regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti c.d. *de minimis* e nel regolamento (CE) n. 800/2008 (cd. "regolamento generale di esenzione"). In base al regolamento c.d. *de minimis*, deve essere sempre possibile poter effettuare il controllo sul possibile cumulo di misure *de minimis* in favore di una stessa impresa e, a tale fine, il regolamento prevede che ogni Stato istituisca uno specifico registro centrale di tali aiuti. Il "regolamento generale di esenzione" richiede invece agli Stati di disporre per dieci anni di tutti i dati aggiornati che riguardano gli aiuti esentati al fine di una possibile verifica *ex post* da parte della Commissione.

Le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, compresi gli aiuti c.d. *de minimis*, e la tipologia delle informazioni da comunicare al Ministero, sono state disciplinate con il D.M. 18 ottobre 2002.

Per quanto concerne le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine agli aiuti concessi in agricoltura, viene confermata la normativa europea di riferimento (**comma 2**).

Si segnalano in particolare il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 TCE (ora artt. 1207 e 108 TFUE) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli; il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 TCE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli; il

regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 TCE.

Articolo 49
(Parità di trattamento)

1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

L'**articolo 49** riproduce, modificandolo, l'art. 14-*bis*, comma 2, della legge 11/2005, in materia di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri Stati membri.

Nei confronti dei cittadini italiani non trovano dunque applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.

Non viene invece riprodotto il comma 1 dell'art. 14-*bis* della legge 11/2005, ai sensi del quale, le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Si ricorda, a tal proposito, che la parità di trattamento viene inserita tra i criteri generali di delega di cui all'art. 30, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame ai quali si devono conformare tutti i decreti legislativi attuativi di atti dell'Unione europea.

Articolo 50

(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominata «Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. La Commissione di cui al comma 1 consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente.

L'**articolo 50** modifica la denominazione della Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria presso il Dipartimento per le politiche europee, che assume il nome di Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

La Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria (già Commissione per il recepimento delle normative comunitarie), disciplinata dall'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91²³, svolge funzioni di proposta e consulenza per il coordinamento delle iniziative e delle attività governative volte alla sollecita attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale.

Essa è presieduta dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato ed è composta dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, nonché dai Capi degli uffici legislativi degli altri Ministeri e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni della Commissione partecipa anche il Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il Ministro per le politiche europee convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

La Commissione è assistita dalla segreteria dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee.

Nell'ambito della Commissione operano i gruppi di lavoro, i quali collaborano principalmente alla elaborazione o alla redazione dei provvedimenti normativi di attuazione delle direttive o di altri atti comunitari. A tale fine l'amministrazione con competenza prevalente nella materia predispone lo schema del provvedimento di attuazione e lo trasmette, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di recepimento, al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, il quale provvede alla convocazione del gruppo di lavoro.

²³ "Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248".

I gruppi di lavoro sono composti: a) da funzionari del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché da funzionari delle amministrazioni di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate; b) eventualmente da uno o più componenti, scelti all'interno di un elenco di quindici esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro per le politiche europee, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; l'incarico di esperto ha durata triennale.

I gruppi di lavoro sono presieduti dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee o da un suo delegato.

La partecipazione alla Commissione e ai gruppi di lavoro non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento degli stessi organismi.

La disposizione in esame prevede inoltre che la Commissione consulti, quando necessario, il Comitato tecnico permanente per gli affari europei di cui all'art. 16 del provvedimento in esame e che alla Commissione non si applichi l'art. 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223²⁴, che - in un'ottica di contenimento delle spese per commissioni, comitati e altri organismi - stabilisce che, una volta trascorso il termine di durata previsto dai regolamenti di riordino, l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso.

²⁴ *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 51

(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.

L'**articolo 51** modifica la denominazione di due organismi operanti presso il Dipartimento delle politiche europee nel campo della lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.

Ai sensi del **comma 1**, il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (noto con l'acronimo COLAF) assume la denominazione di Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea.

Al Comitato non si applica l'art. 29, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223²⁵, che - in un'ottica di contenimento delle spese per commissioni, comitati e altri organismi - stabilisce che, una volta trascorso il termine di durata previsto dai regolamenti di riordino, l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91²⁶, il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le

²⁵ "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

²⁶ "Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248".

questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'art. 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composto: a) dal Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie; c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee; e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata. Alle riunioni del Comitato è di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.

Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.

La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

Ai sensi del **comma 2**, il Nucleo della guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie è ridenominato Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.

Il Nucleo è posto alle dipende funzionali del Capo del dipartimento delle politiche comunitarie.

Secondo quanto riportato sul sito istituzionale del Dipartimento delle politiche comunitarie, tra le attività del Nucleo, particolare rilievo assume il supporto al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie (v. *supra*) e a tale scopo compie tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di indirizzo e consultive assegnate al Comitato.

Il Nucleo svolge, inoltre, le seguenti attività:

- cura, la raccolta e l'elaborazione delle comunicazioni relative alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali accertate dalle diverse Amministrazioni nazionali, per la trasmissione trimestrale all'OLAF, in aderenza agli obblighi previsti dal Reg.(CE) 1681/94 e successive modifiche e dal Reg.(CE) 1828/06;

- provvede all'inserimento in un apposito data-base delle predette comunicazioni, al fine di consentire i successivi aggiornamenti e rilevazioni necessari a soddisfare le richieste dell'OLAF e della Corte dei Conti (per l'elaborazione delle Relazioni annuali sull'utilizzo dei fondi strutturali);

- predispone, su richiesta della Commissione europea, la relazione sullo stato di attuazione dell'art. 280 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, attraverso la quale vengono riferite notizie relative alla situazione degli illeciti in materia di gestioni di fondi comunitari, all'eventuale evoluzione normativa interna nel settore, all'organizzazione delle strutture preposte ai controlli specifici. A tale fine vengono

elaborate le risposte fornite da tutte Amministrazioni interessate preventivamente attivate in tal senso;

- effettua il riscontro delle dichiarazioni degli “importi in attesa di recupero” redatte ai sensi dell’art. 8 del Reg.(CE) 438/01, pervenute dalle singole Autorità di gestione e pagamento nazionali, con i dati contenuti nelle corrispondenti comunicazioni relative alle irregolarità accertate e comunicate alla Commissione europea;

- partecipa ai *follow-up* della Commissione europea presso le amministrazioni nazionali, nonché ai convegni e seminari organizzati dalle diverse Amministrazioni nel comparto delle frodi comunitarie.

Articolo 52
(Punti di contatto europei)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;

b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

L'**articolo 52** ribadisce che il Dipartimento per le politiche europee:

a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della c.d. direttiva Bolkestein relativa ai servizi nel mercato interno.

La suddetta disposizione già attribuisce al Dipartimento per le politiche comunitarie il ruolo di punto di contatto nazionale, ai fini del medesimo decreto legislativo.

Il provvedimento in esame, oltre a ribadire quanto sopra, specifica ulteriormente che il Dipartimento è il soggetto competente a notificare alla Commissione europea nuove disposizioni che introducano restrizioni all'accesso e all'esercizio di un'attività di servizio, sulla base di motivi imperativi di interesse generale;

b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206²⁷.

Anche in questo caso, dunque, la disposizione in esame ribadisce il contenuto di una disposizione già in vigore;

²⁷ "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.

SOLVIT è una rete per la risoluzione di problemi *on line*, in cui gli Stati membri collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione europea (come pure in Norvegia, Islanda e Liechtenstein). I centri SOLVIT possono intervenire per risolvere problemi presentati sia dai cittadini che dalle imprese. I centri SOLVIT fanno parte dell'amministrazione nazionale e s'impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il caso. SOLVIT è un servizio gratuito.

SOLVIT opera da luglio 2002. Sebbene la sua gestione sia di competenza degli Stati membri, è la Commissione europea che fornisce le infrastrutture e, se necessario, offre assistenza per accelerare la soluzione dei problemi. Essa trasmette inoltre a SOLVIT alcuni dei reclami formali che le pervengono quando vi sono buone possibilità che il problema possa essere risolto senza necessità di un'azione legale²⁸.

²⁸ La presentazione di SOLVIT è tratta dal sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_it.htm

Articolo 53

(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri)

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

L'**articolo 53** fa salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali.

Per l'individuazione dei suddetti compiti, la disposizione in esame fa rinvio, a titolo meramente esemplificativo ("*... in particolare...*"):

- al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*".

Si ricorda che l'art. 12 di tale decreto legislativo attribuisce al Ministero degli affari esteri le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. Restano attribuite alla Presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche;

- al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Articolo 54
(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, e all'articolo 44, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 54** stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame riguardanti l'obbligo per le amministrazioni centrali e locali di fornire informazioni e dati necessari alle verifiche e ai controlli alle amministrazioni che intendono concedere aiuti (art. 43, comma 3), e le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di recupero (art. 44, comma 4) si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore del provvedimento all'esame.

Articolo 55

(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge)

1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

L'**articolo 55**, riproducendo il contenuto dell'art. 21 della legge 11/2005, stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

Rispetto alla disciplina vigente, viene eliminato il riferimento all'attuazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Articolo 56

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

L'**articolo 56**, che riproduce integralmente l'art. 20 della legge 11/2005, chiarisce che per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Articolo 57
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**articolo 57** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 58 *(Abrogazioni e modificazioni)*

- | | |
|--|--|
| 1. Sono abrogati: <ul style="list-style-type: none">a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;b) la legge 4 febbraio 2005, n.11;c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. | 2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee». |
|--|--|

Il comma 1 abroga:

a) l'art. 57 della legge comunitaria 2004²⁹, in materia di aiuti di Stato, che prevede che il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, d'intesa, con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96³⁰, assicura l'unitarietà d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle Comunità, anche in applicazione dell'art. 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86³¹.

L'attribuzione al Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, dei poteri di coordinamento in materia di aiuti di Stato è prevista dall'art. 41 del provvedimento in esame;

b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11, il cui contenuto viene riproposto, con modifiche, dal provvedimento in esame;

²⁹ Legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*".

³⁰ "*Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488*".

³¹ "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*".

c) l'art. 42-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207³², che reca l'interpretazione autentica dell'art. 16-*bis* della legge 11/2005, nel senso che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie presso la Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ai sensi degli artt. 37 e 39 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

A seguito della ridenominazione del Dipartimento delle politiche comunitarie in Dipartimento delle politiche europee operato dall'art. 15 del provvedimento in esame, il **comma 2** stabilisce che ovunque ricorrano, negli atti normativi vigenti, le parole "Dipartimento delle politiche comunitarie", il riferimento deve essere inteso al Dipartimento delle politiche europee.

³² "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

TESTO A FRONTE

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11 <i>(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)</i></p>	<p>A.S. 2646 <i>(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)</i></p>
	<p>Capo I DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>Art. 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p> <p>2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:</p> <p>a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;</p> <p>b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;</p>	<p>Art. 1 <i>(Finalità)</i></p> <p>1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)</i></p> <p>1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie, nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>(Comitato interministeriale per gli affari europei)</i></p> <p>1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE). Il CIAE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per le politiche europee. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno.</p>
<p>2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle</p>	<p>2. Alle riunioni del CIAE, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.</p>	<p>di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM).</p>
<p>3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>3. Il CIAE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
	<p>4. Le linee generali, le direttive e gli indirizzi deliberati dal CIAE sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, ai fini della definizione unitaria della posizione italiana da rappresentare successivamente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.</p>
<p>4. [...] Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.</p>	<p>5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro per i rapporti</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>con le regioni e per la coesione territoriale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>
	<p>Capo II</p> <p>PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA E AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</p>
<p>Art. 3, comma 6</p> <p>6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario [...]</p>	<p>Art. 3.</p> <p><i>(Consultazione e informazione del Parlamento)</i></p> <p>1. Il Governo riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in sede di Unione europea.</p>
<p>Art. 3, comma 5</p> <p>5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle</p>	<p>2. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3, comma 6</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie [...] informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p>	<p>posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Su loro richiesta, esso riferisce altresì ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.</p> <p>Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p>
	<p>3. Il Governo informa tempestivamente i competenti organi parlamentari su iniziative o su questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.</p>
	<p>4. Il Governo assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in merito agli atti, ai progetti di atti e ai documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle procedure di coordinamento delle politiche economiche, nonché ai fini della predisposizione dei programmi di stabilità e dei</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione.
	5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;"><i>(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea)</i></p>
<p>1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.</p>	<p>1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.</p>
<p>2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea, con le modalità di cui al comma 1.</p>
	<p>3. Ciascuna Camera può chiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>politiche europee, la nota illustrativa di cui al comma 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del presente articolo.</p>
<p>3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 4-quater</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)</i></p> <p>1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.</p> <p>2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con</p>	<p>4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale.</p> <p>A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia elabora una relazione che dà conto dei seguenti elementi:</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
competenza istituzionale prevalente per materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:	
	<p>a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;</p>
<p>a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;</p>	<p>b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche;</p>
<p>b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;</p>	<p>c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese.</p>
<p>c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.</p>	<p>5. La relazione di cui al comma 4 del presente articolo è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, per il successivo inoltro alle Camere, accompagnata da una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	Consiglio dei ministri.
<p data-bbox="400 394 632 427">Art. 3, comma 7</p> <p data-bbox="225 506 785 1256">7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.</p> <p data-bbox="448 1279 584 1312">Art. 4-bis</p> <p data-bbox="284 1335 746 1406"><i>(Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere)</i></p> <p data-bbox="225 1429 785 1861">1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea.</p>	<p data-bbox="1066 394 1150 427">Art. 5</p> <p data-bbox="887 450 1326 483"><i>(Atti di indirizzo delle Camere)</i></p> <p data-bbox="810 506 1358 864">1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 4, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere [...]</p> <p data-bbox="810 1256 1358 1525">[...] Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione.</p>
2. Il Presidente del Consiglio dei	

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1.</p> <p>Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.</p> <p>3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.</p>	<p>2. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta.</p>
<p>Art. 4-<i>quater</i></p> <p><i>(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)</i></p> <p>1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisce, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.</p> <p>2. L'informazione di cui al comma 1, curata dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per</p>	<p>Art. 6</p> <p><i>(Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)</i></p> <p>1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>materia, può essere fornita in forma scritta e dovrà, in particolare, avere ad oggetto:</p> <p>a) una valutazione complessiva del progetto con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengano necessarie o opportune modifiche;</p> <p>b) l'impatto sull'ordinamento interno, anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese;</p> <p>c) una tavola di concordanza tra la proposta di atto legislativo dell'Unione europea e le corrispondenti disposizioni del diritto interno.</p> <p>3. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.</p>	
	<p>2. Il parere motivato che ciascuna Camera può inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.</p>
	<p>3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><i>(Riserva di esame parlamentare)</i></p> <p>1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Riserva di esame parlamentare)</i></p> <p>1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, può chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.</p>
<p>2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.</p>	<p>2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 4, comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.</p>
<p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il</p>	<p>3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.</p>	<p>il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>(Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati)</i></p> <p>1. Il Governo informa tempestivamente le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.</p>
	<p>2. Nel caso di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, l'adozione da parte dell'Italia della decisione prevista dal medesimo articolo è</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>fatta con legge. Entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui al citato articolo 42, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione, accompagnandolo con una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.</p>
	<p>3. Nei casi in cui l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea è subordinata dal Trattato sull'Unione europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Governo trasmette la decisione alle Camere ai fini delle opportune deliberazioni. La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere. Il Governo ne informa immediatamente il Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione europea.</p>
	<p>4. Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, l'approvazione di cui al comma 3 del presente articolo è data con legge. A questo fine, quando il Consiglio europeo adotta una</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>decisione ai sensi del citato articolo 48, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, il Governo sottopone alle Camere, entro trenta giorni dall'adozione di tale decisione, un disegno di legge recante l'approvazione della stessa.</p>
	<p>5. Nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deliberazione delle Camere è resa entro il termine di sei mesi dalla trasmissione dell'atto dell'Unione europea alle Camere da parte delle competenti istituzioni dell'Unione stessa. In caso di deliberazione negativa di entrambe le Camere, il Governo ne dà immediata comunicazione a tali istituzioni.</p>
	<p>6. Il Governo informa tempestivamente le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui al presente articolo da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.</p>
	<p>Art. 9 <i>(Meccanismo del freno d'emergenza)</i></p>
	<p>1. In relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>al Consiglio europeo è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio medesimo ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso.</p>
	<p>2. Nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, il rappresentante dell'Italia in seno al Consiglio europeo è tenuto ad opporsi ad una decisione per specificati e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.</p>
	<p>3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Governo trasmette tempestivamente alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare.</p>
<p>Art. 15 <i>(Relazioni annuali al Parlamento)</i></p>	<p>Art. 10 <i>(Relazioni annuali al Parlamento)</i></p>
<p>1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:</p> <p>a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento</p>	<p>1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione che indica:</p> <p>a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;</p>	<p>agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;</p>
<p>b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;</p>	<p>b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;</p>
<p>c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.</p>	<p>c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.</p>
<p>2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione</p>	<p>2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:</p> <p>a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;</p>	<p>europea, entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:</p> <p>a) gli sviluppi del processo di integra-zione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;</p>
<p>b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;</p>	<p>b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svoltisi in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;</p>
<p>c) la partecipazione dell'Italia</p>	<p>c) la partecipazione dell'Italia alle</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;</p>	<p>attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresì i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;</p>
<p>d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;</p>	<p>d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	vigente;
<p>e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;</p>	<p>e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.</p>
<p>f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.</p>	
<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.</p>	<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p>
<p>Art. 15-bis <i>(Informazioni al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)</i></p>	<p>Art. 11 <i>(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)</i></p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:</p> <p>a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;</p>	<p>europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:</p> <p>a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;</p>
<p>b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;</p>	<p>b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;</p>
<p>c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;</p>	<p>c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;</p>
<p>d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.</p>	<p>d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.</p>	<p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.</p>
<p>3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.</p>	
<p>3-bis. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni e di documenti più significativi relativi a tali atti.</p>	<p>3. Quando uno degli atti dell'Unione europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 19³³.</p>	<p>4. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.</p>
<p>3-quater. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.</p>	<p>5. Il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.</p>
	<p>Art. 12 <i>(Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia)</i></p>
	<p>1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15, comunica alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Della comunicazione viene informato il Ministero con competenza istituzionale prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui al primo</p>

³³ Il contenuto dell'art. 19 della legge 11/2005, in materia di utilizzo di strumenti informatici, non è riprodotto nell'A.S. 2646. Della legge 11/2005 non viene riprodotto neanche l'art. 14, in materia di decisioni delle Comunità europee.

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	periodo.
	<p>2. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero con competenza istituzionale prevalente è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. La relazione è trasmessa contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.</p>
	<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
	<p>4. Alle comunicazioni di cui al presente articolo si applica il comma 5 dell'articolo 11.</p>
<p>Art. 15-ter <i>(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)</i></p>	<p>Art. 13 <i>(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea)</i></p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.</p>	<p>1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province auto-nome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.</p>
	<p>Art. 14 <i>(Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea)</i></p>
	<p>1. All'atto della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea e del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Presidente del Consiglio dei ministri ne informa le Camere. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i rapporti con l'Unione europea della Camera dei</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>deputati e del Senato della Repubblica procedono all'audizione delle persone proposte o designate.</p>
	<p>2. Le informazioni di cui al comma 1 danno conto della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione del candidato, della sua rispondenza ai requisiti prescritti per l'esercizio della funzione dalle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dei motivi che giustificano la candidatura secondo criteri di capacità professionale del candidato e degli eventuali incarichi dallo stesso svolti o in corso di svolgimento.</p>
	<p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica.</p>
	<p>Capo III COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA</p>
	<p>Art. 15 <i>(Dipartimento per le politiche europee)</i></p> <p>1. Le attività di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e di</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>adeguamento della normativa nazionale agli obblighi di cui all'articolo 1 sono svolte dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche europee».</p>
<p>Art. 2, comma 4</p> <p>4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato [...]</p>	<p>Art. 16</p> <p><i>(Comitato tecnico permanente per gli affari europei)</i></p> <p>1. Per la preparazione delle proprie riunioni il CIAE si avvale di un Comitato tecnico permanente per gli affari europei, di seguito denominato «Comitato tecnico permanente», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17.</p>
	<p>2. Il Comitato tecnico permanente coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea. A tal fine, il Comitato tecnico permanente, in raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) raccoglie le istanze provenienti dalle diverse</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>amministrazioni sulle questioni in discussione presso l'Unione europea e istruisce e definisce le posizioni che saranno espresse dall'Italia in sede di Unione europea, previa, quando necessario, deliberazione del CIAE;</p> <p>b) trasmette, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le proprie deliberazioni ai competenti rappresentanti italiani incaricati di presentarle in tutte le diverse istanze dell'Unione europea;</p> <p>c) verifica, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, l'esecuzione delle decisioni prese nel CIAE.</p>
<p>[...] Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo.</p>	<p>3. Ogni Ministro designa un proprio rappresentante quale membro del Comitato tecnico permanente abilitato a esprimere la posizione dell'amministrazione.</p>
	<p>4. Nell'ambito del Comitato tecnico permanente sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato con riguardo a specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono presieduti dal direttore della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, o da un suo delegato. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del Comitato tecnico permanente.</p>
<p>[...] Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato</p>	<p>5. Qualora siano trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il Comitato</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>tecnico permanente è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma indicato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti indicati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM. Le riunioni del Comitato tecnico permanente integrato sono convocate dal responsabile della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, d'intesa con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il direttore dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che vi partecipano, e si svolgono presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
	<p>6. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente partecipano, in qualità di osservatori, funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati designati dalle rispettive amministrazioni.</p>
	<p>7. Alle riunioni del Comitato tecnico permanente possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>8. Il Comitato tecnico permanente consulta, quando necessario, la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 50.</p>
<p>[...] Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.</p>	<p>9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato tecnico permanente sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per le politiche europee e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, di cui al primo periodo, restano efficaci gli atti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>
	<p>10. Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p>
	<p>Art. 17 <i>(Segreteria per gli affari europei)</i></p> <p>1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, le attività istruttorie e di</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico permanente sono svolte dalla Segreteria per gli affari europei.</p>
<p>Art. 2, comma 4-<i>bis</i></p> <p>Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie potrà valersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,</p> <p>scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p>Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale viene stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>	<p>2. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p> <p>(cfr. comma 4 dell'articolo in esame)</p> <p>Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>
	<p>3. Per l'espletamento delle</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>specifiche attività connesse alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, di cui agli articoli 4, 7, 10, 22, 24 e 26, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento per le politiche europee, può attivare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un contingente ulteriore di dieci unità di personale in posizione di comando, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale contingente è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro quindici giorni dalla richiesta.</p>
<p>Cfr. art. 2, comma 4-<i>bis</i></p>	<p>4. Il personale in posizione di comando, di cui ai commi 2 e 3, è scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>5. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per le politiche europee. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Nuclei europei)</i></p> <p>1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei europei.</p>
	<p>2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.</p>
	<p>3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico permanente.</p>
	<p>Art. 19 <i>(Esperti nazionali distaccati)</i></p>
	<p>1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, gli Stati membri dell’Unione e gli Stati candidati all’adesione all’Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell’Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.</p>
	<p>2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 32. - (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). – 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:</p>
	<p>a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;</p> <p>b) le organizzazioni e gli enti</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>internazionali ai quali l'Italia aderisce;</p> <p>c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.</p>
	<p>2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee, d'intesa tra loro:</p> <p>a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;</p> <p>b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;</p> <p>c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.</p>
	<p>3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.</p>
	<p>4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica».</p>
	<p>3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p style="text-align: center;">Capo IV</p> <p style="text-align: center;">PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLE AUTONOMIE LOCALI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p style="text-align: center;"><i>(Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.</p>
<p>2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:</p>	<p>2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>di Bolzano, convocata ai sensi del comma 1, in particolare, esprime parere:</p>
<p>a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;</p>	<p>a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle regioni e delle province autonome;</p>
<p>b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;</p>	<p>b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1;</p>
<p>c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>	<p>c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 27 della presente legge, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>
<p>3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.</p>	<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.</p>
<p>Art. 18 <i>(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche</p>	<p>Art. 21. <i>(Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee convoca, d'intesa con il</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.</p>	<p>Ministro dell'interno, almeno due volte l'anno, o su richiesta del presidente dell'ANCI, del presidente dell'UPI o del presidente dell'UNCCEM, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza delle regioni e delle province autonome sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)</i></p> <p>1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;"><i>(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)</i></p> <p>1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.	
<p>2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.</p>	<p>2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.</p>
<p>3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.</p>	<p>3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, che ne danno contestuale comunicazione alle Camere.</p>
<p>4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle</p>	<p>4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.</p>	<p>più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.</p>
<p>5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.</p>	<p>5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.</p>
<p>6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e</p>	<p>6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.</p>	<p>e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.</p>
<p>7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.</p>	<p>7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.</p>
<p>8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per</p>	<p>8. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.</p>	<p>tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.</p>
<p>10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.</p>	<p>9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.</p>
<p>11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze</p>	<p>10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p>	<p>Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.</p>
<p>12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>
	<p>Art. 23</p> <p><i>(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 6, i presidenti delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, possono far pervenire ai Presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive assemblee in tempo utile per l'esame parlamentare.</p>
<p>Art. 6</p> <p><i>(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)</i></p>	<p>Art. 24</p> <p><i>(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea)</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>ministri o il Ministro per le politiche europee assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.</p>
<p>1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.</p>	<p>2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie lo-cali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa. Il Governo ne dà comunicazione alle Camere.</p>
<p>2. Nelle materie che investono le</p>	<p>3. Nelle materie che investono le</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 16, comma 4, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.</p>	<p>4. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6-bis <i>(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 25. <i>(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)</i></p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea.</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
<p>2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato</p>	<p>2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri titolari e</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:</p> <p>a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;</p> <p>b) province: 3 titolari e 7 supplenti;</p> <p>c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.</p> <p>3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p> <p>4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma.</p>	<p>supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e, per le province e per i comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCHEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>
	<p>3. Il decreto di cui al comma 2 assicura la rappresentanza delle assemblee legislative regionali, nonché la corrispondenza tra ciascun membro titolare e il rispettivo supplente.</p>
	<p>4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno dei membri di cui al comma 1, l'indicazione del sostituto è comunicata dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ai fini della proposta al Consiglio dell'Unione europea.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>Capo IV</p> <p>PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI E DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</p>
<p>Art. 7</p> <p><i>(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)</i></p>	<p>Art. 26</p> <p><i>(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea)</i></p>
	<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee assicura il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico permanente nonché le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive.</p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 4, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.</p>	<p>12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea.</p>
<p>2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.</p>	<p>3. Al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni na-zionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.</p>
	<p>Capo VI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA</p>
<p>Art. 8 <i>(Legge comunitaria)</i></p>	<p>Art. 27 <i>(Legge di delegazione europea e legge europea)</i></p>
<p>1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.</p>	<p>1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.</p>
<p>2. Il Presidente del Consiglio dei</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio dei</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.</p>	<p>ministri o il Ministro per le politiche europee informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.</p>
<p>3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla</p>	<p>3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.</p>	<p>ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.</p>
<p>4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.</p>	<p>4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento.</p>
	<p>5. Con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 28, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>6. Resta fermo, per i disegni di legge di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.</p>
<p>5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:</p>	<p>7. Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:</p> <p>a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;</p>
<p>a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;</p>	<p>b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;</p>
<p>b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;</p>	<p>c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;</p>	<p>d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;</p>
<p>d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;</p>	<p>e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 33, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;</p>
<p>e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.</p>	<p>f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.</p>
<p>Art. 9 <i>(Contenuti della legge</i></p>	<p>Art. 28 <i>(Contenuti della legge di</i></p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<i>comunitaria)</i>	<i>delegazione europea e della legge europea)</i>
<p>1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:</p>	<p>1. La legge di delegazione europea e la legge europea, di cui all'articolo 27, assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale dell'Unione europea.</p>
	<p>2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca:</p>
<p>c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;</p>	<p>a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa per il recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro;</p>
<p>d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;</p>	<p>b) disposizioni che autorizzano il Go-verno a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33;</p>
	<p>c) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 31;</p>
	<p>d) delega legislativa al Governo per l'attuazione di eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	regolamenti europei;
<p>g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;</p>	<p>e) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;</p>
<p>f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;</p>	<p>f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;</p>
	<p>g) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) e d), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;</p>
	<p>h) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 29, commi 5 e 6.</p>
<p>a) disposizioni modificative o</p>	<p>3. La legge europea reca: a) disposizioni modificative o</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;	abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;	b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ;
	c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;	d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.	e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 38, comma 1, della presente legge .
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina	4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.	disciplina dell'Unione europea , secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.
2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.	5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
	Art. 29. <i>(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)</i>
	1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.</p>
	<p>2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.</p>
	<p>3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero il diverso termine previsto dal comma 4 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.</p>
	<p>4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.</p>
	<p>5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.</p>
	<p>6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.</p>
	<p>7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.</p>
	<p>8. I decreti legislativi adottati ai</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>sensi dell'articolo 31 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 38, comma 1.</p>
	<p>9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.</p>
	<p>Art. 30 <i>(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)</i></p>
	<p>1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 29 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:</p> <p>a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;</p>
	<p><i>b)</i> ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;</p>
	<p><i>c)</i> al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;</p>
	<p><i>d)</i> al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;</p>
	<p><i>e)</i> nella redazione dei decreti</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>legislativi di cui all'articolo 29 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;</p>
	<p><i>f)</i> quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;</p>
	<p><i>g)</i> qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;</p>
	<p><i>h)</i> è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.</p>
	<p>Art. 31 <i>(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)</i></p>
	<p>1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.</p>
	<p>2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano,</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.</p>
	<p>3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 29.</p>
<p>Art. 10, comma 4</p> <p>I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per</p>	<p>Art. 32</p> <p><i>(Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenuti in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale)</i></p> <p>1. I decreti legislativi di recepimento o di attuazione di atti dell'Unione europea ovvero di modifica di disposizioni attuative dei medesimi, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale, sono adottati, nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa.	interessati in relazione all'oggetto della normativa.
<p style="text-align: center;">Art. 10, comma 5</p> <p>5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.</p>	<p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore interessate dai decreti legislativi di recepimento di direttive europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;"><i>(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;"><i>(Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa)</i></p>
<p>1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).</p>	<p>1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite mediante regolamento se così dispone la legge di delegazione europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), della presente legge.</p>
<p>2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto</p>	<p>2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)</i></p> <p>1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.</p>	<p>della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.</p> <p style="text-align: center;">Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.</p>
<p>[segue art. 11] 5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato</p>	<p>3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.</p>	<p>sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'Unione europea possono essere recepite con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modificazioni delle direttive europee.</p>
<p>4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.</p> <p>3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:</p> <p>a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;</p>	<p>4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina europea intervenute fino al momento della loro adozione</p> <p>e si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive o negli altri atti dell'Unione europea da attuare:</p> <p>a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;</p>
<p>b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;</p>	<p>b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;</p>	<p>c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore.</p>
<p>d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.</p>	
<p>6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi.</p>	<p>5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, le norme generali regolatrici della materia:</p> <p><i>a)</i> sono desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste non consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione;</p> <p><i>b)</i> sono dettate dalla legge di delegazione europea, quando le direttive europee da recepire consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione.</p>
<p>Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui</p>	<p>6. La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari.</p> <p>Con la medesima legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.</p> <p>7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:</p> <p>a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;</p>	<p>competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.</p> <p>La legge provvede in ogni caso ove l'attuazione delle direttive comporti:</p> <p>a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;</p>
<p>b) la previsione di nuove spese o minori entrate.</p>	<p>b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.</p>
<p>Art. 13 <i>(Adeguamenti tecnici)</i></p> <p>1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.</p>	<p>Art. 34 <i>(Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea)</i></p> <p>1. Agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>Art. 10 <i>(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario)</i></p>	<p>Art. 35 <i>(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea)</i></p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europée può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.</p>
<p>2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.</p>	<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.</p>
	<p>Art. 36 <i>(Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee)</i></p>
	<p>1. Nel caso in cui il provvedimento di recepimento di</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chiede ai Ministri con competenza istituzionale prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 5.</p>
	<p>2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee riferisce al Consiglio dei ministri ogni tre mesi sullo stato del recepimento delle direttive dell'Unione europea che risultano in scadenza nei sei mesi successivi e sulle ragioni del mancato o ritardato recepimento delle direttive, sulla base di quanto</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	riferito dai Ministri interessati ai sensi del comma 1.
<p>Art. 16 <i>(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)</i></p>	<p>Art. 37 <i>(Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome)</i></p>
<p>1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.</p>	<p>1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.</p>
<p>2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.</p>	<p>2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 7, lettera f).</p>
<p>3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di</p>	<p>3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.</p>	<p>dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 38 della presente legge.</p>
<p>4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>	<p>4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 33 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>
	<p>5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all’articolo 27.</p>
<p>Art. 11, comma 8</p> <p>8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di</p>	<p>Art. 38</p> <p><i>(Poteri sostitutivi dello Stato)</i></p> <p>1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti dell’Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell’Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
<p>entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>Art. 10, comma 3</p> <p>Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei</p>	<p>2. Nei casi di cui all'articolo 35, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.</p>	<p>europree propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni vigenti in materia.</p>
	<p>Capo VII CONTENZIOSO</p>
	<p>Art. 39 <i>(Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)</i></p>
	<p>1. Le decisioni riguardanti i ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea o gli interventi in procedimenti in corso davanti alla stessa Corte, a tutela di situazioni di rilevante interesse nazionale, sono prese dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee, in raccordo con il Ministro degli affari esteri e d'intesa con i Ministri interessati. Ove necessario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee ne riferisce preventivamente al Consiglio dei ministri.</p>
	<p>2. Ai fini del comma 1, le richieste di ricorso o di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono trasmesse dalle amministrazioni proponenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri –</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri.</p>
	<p>3. Il Governo presenta senza ritardo alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorsi deliberati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati avverso un atto legislativo dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Camera che ha deliberato il ricorso sta in giudizio per mezzo di chi ne ha la rappresentanza.</p>
	<p>4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>
<p><i>Art. 16-bis</i> <i>(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario)</i></p>	<p><i>Art. 40</i> <i>(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)</i></p>
<p>1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre</p>	<p>1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.</p>	<p>porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</p>
<p>2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.</p>	<p>2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 38 della presente legge.</p>
<p>3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.</p>	<p>3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.</p>
<p>4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli</p>	<p>4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.	comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 , paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .
<p>6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:</p> <p>a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;</p>	<p>5. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 10:</p> <p>a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;</p>
<p>b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;</p>	<p>b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;</p>
<p>c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).</p>	<p>c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).</p>
<p>7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del</p>	<p>6. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3 e 4, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
<p>Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.</p>	<p>Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.</p>
<p>8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente</p>	<p>7. I decreti ministeriali di cui al comma 6, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
comma.	credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
<p>9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.</p>	<p>8. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.</p>
<p>10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>9. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari</p>	<p>10. Lo Stato ha altresì diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel presente articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955,</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.	n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
<p>11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.</p>	Cfr. art. 43, comma 1.
	<p style="text-align: center;">Capo VIII AIUTI DI STATO</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>(Aiuti di Stato)</i></p>
	<p>1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della presente legge.</p>
	<p>Art. 42 <i>(Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato)</i></p>
	<p>1. Le amministrazioni che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.</p>
	<p>2. A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla Commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono fornite dalle amministrazioni competenti per materia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee.</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono essere disciplinate modalità di attuazione del presente articolo.</p>
	<p>Art. 43 <i>(Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)</i></p>
Cfr. art. 16-bis, comma 1.	<p>1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.</p>
	<p>2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.</p>
	<p>3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.</p>
	<p>4. Qualora la verifica di cui al comma 2 sia effettuata mediante l'acquisizione di dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.</p>
	<p>Art. 44 <i>(Procedure di recupero)</i></p>
	<p>1. La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.</p>
	<p>2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.</p>
	<p>3. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato.</p>
	<p>4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.</p>
	<p>Art. 45 <i>(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)</i></p>
	<p>1. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:</p> <p>«m-bis) l'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>22 marzo 1999».</p>
	<p>2. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente:</p> <p>«z-bis) le controversie relative all'esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/ 1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso».</p>
	<p>3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti al recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-bis) del comma 1 dell'articolo 119 e z-bis) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.</p>
	<p>Art. 46</p> <p><i>(Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)</i></p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>1. I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.</p>
	<p>Art. 47 <i>(Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo)</i></p>
	<p>1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.</p>
	<p>Art. 48 <i>(Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese)</i></p>
	<p>1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.</p>
	<p>2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento.</p>
	<p>Capo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p>
<p>Art. 14-<i>bis</i> <i>(Parità di trattamento)</i></p>	<p>Art. 49 <i>(Parità di trattamento)</i></p>
<p>1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.</p>	
<p>2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale</p>	<p>1. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea.</p>
	<p>Art. 50 <i>(Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)</i> 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera la Commissione prevista dall'articolo 2 del</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominata «Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p>
	<p>2. La Commissione di cui al comma 1 consulta, quando necessario, il Comitato tecnico permanente.</p>
	<p>Art. 51 <i>(Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea)</i></p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che è ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea». Non si applica l'articolo 29, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p>
	<p>2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee opera altresì il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio</p>

<p>Legge 4 febbraio 2005, n. 11</p>	<p>A.S. 2646</p>
	<p>1995, che è ridenominato «Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell’Unione europea» e che dipende funzionalmente dal Capo del medesimo Dipartimento.</p>
	<p>Art. 52 <i>(Punti di contatto europei)</i></p> <p>1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee:</p> <p><i>a)</i> costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010;</p>
	<p><i>b)</i> assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l’assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;</p>
	<p><i>c)</i> gestisce il Centro SOLVIT per l’Italia.</p>
	<p>Art. 53 <i>(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri)</i></p>
	<p>1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
	<p>degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.</p>
	<p>Art. 54 <i>(Norme transitorie)</i></p>
	<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 3, e all'articolo 44, comma 4, si applicano anche con riferimento alle decisioni di recupero adottate prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p>Art. 21 <i>(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)</i></p>	<p>Art. 55 <i>(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge)</i></p>
<p>1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.</p>	<p>1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.</p>
<p>Art. 20 <i>(Regioni a statuto speciale e province autonome)</i></p>	<p>Art. 56. <i>(Regioni a statuto speciale e province autonome)</i></p>
<p>1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di</p>	<p>1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme</p>

Legge 4 febbraio 2005, n. 11	A.S. 2646
attuazione.	di attuazione.
	<p style="text-align: center;">Art. 57 <i>(Disposizioni finanziarie)</i></p>
	<p>1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Abrogazioni)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>(Abrogazioni e modificazioni)</i></p>
<p>1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.</p>	<p>1. Sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; b) la legge 4 febbraio 2005, n. 11; c) l'articolo 42-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
<p>2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.</p>	<p>2. Negli atti normativi vigenti, le parole: «Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche europee».</p>

Ultimi dossier del Servizio Studi

279	Dossier	Il contenzioso Stato-regioni sull'energia
280	Dossier	Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>
281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 "Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442- <i>bis</i> del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".